

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
SEDE REFERENTE:	
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
SEDE CONSULTIVA:	
DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	58
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	70
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ». Atto n. 175 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 176 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 (Rilievi alle Commissioni I e IX) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	45

## SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio). .....	46
ERRATA CORRIGE .....	57

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 11.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

**C. 2500 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, pone due questioni. In ordine alla prima, che riguarda la sanificazione dei locali della Commissione, si domanda se da ieri ad oggi le relative procedure siano state modificate.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che, almeno verbalmente, nel corso di una recente Conferenza dei capigruppo si è convenuto che le procedure e tempi di sanificazione potessero essere applicate con maggiore flessibilità rispetto a prima. Non mancherà, tuttavia, di chiederne conferma scritta.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) crede che la competenza in materia spetti più al Collegio dei deputati Questori che non alla Conferenza dei capigruppo.

Claudio BORGHI, *presidente*, ne conviene ma intendeva affermare che sia stato un indirizzo dei Questori a essere riferito in Conferenza dei capigruppo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce la necessità di chiare regole scritte, conosciute e rispettate.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) crede che al Presidente della Camera dovrà essere non solo chiesta conferma di eventuali nuove procedure di sanificazione ma anche riferito delle loro violazioni avutesi nella giornata di ieri. Venendo poi al secondo punto che intendeva sollevare, afferma che conoscere la disponibilità del Ministro Gualtieri a partecipare ai lavori della Commissione sarebbe di sommo giovamento al prosieguo dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che nell'ufficio di presidenza, che si è concluso da pochi minuti, gli pare essere stato raggiunto un accordo informale – quantomeno tra i gruppi di maggioranza – secondo il quale si sarebbero svolti incontri bilaterali tra la maggioranza e l'opposizione prima che il Ministro intervenga ai lavori della Commissione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che questo non è altro che il semplice orientamento delle forze parlamentari di maggioranza e sottolinea che, per le forze di opposizione, sarà molto difficile fare passi in avanti nei lavori della Commissione finché non ci sarà l'intervento personale del Ministro.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, fa presente che dopo le pressioni che il gruppo Lega ha esercitato in materia di rinvio degli acconti e dei saldi IRPEF ed IRES, ieri sera – con un comunicato stampa – il Governo ha annunciato la prossima emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a rinviare tali scadenze dal 30 giugno al 20 luglio prossimo. Al proposito, ricorda che il suo articolo aggiuntivo 24.024 propone la proroga delle citate scadenze al 30 settembre prossimo. Tale proroga è stata richiesta anche da autorevoli membri della maggioranza politica, dalle associazioni dei commercialisti e da molte organizzazioni sindacali. Spera che la predetta proroga di venti giorni annunciata dal Governo possa essere prodromica per una futura proroga al 30 settembre. Quando la Lega era forza di Governo, lo scorso anno, contribuì a fare approvare una tale proroga, i cui costi sono praticamente nulli mentre coinvolge cifre per 8 o 9 miliardi di euro di imposte a favore di oltre 4 milioni e mezzo di operatori economici. Crede sia evidente che la proroga proposta nel suo emendamento tranquillizzerebbe molto di più i contribuenti di una proroga di venti giorni. Osserva inoltre che i sottosegretari Misiani e Castelli si erano detti contrari all'emendamento in questione, ciò prima del comunicato del Governo: chiede quindi che si possano affrontare nell'immediatezza gli emendamenti che propongono la proroga.

Il sottosegretario Antonio MISIANI, rifacendosi al comunicato stampa di ieri sera, si dichiara contrario a cambiare la tempistica stabilita per i lavori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che l'eventuale proroga di venti giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere funzionalizzata per dare tempo alla Commissione di approvare il provvedimento in oggetto, come emendato dall'articolo aggiuntivo Gusmeroli 24.024. Solo in questo caso la proroga proposta dal Governo potrebbe avere un senso e una razionalità.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, ribadisce come la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze sia essenziale per il prosieguo dei lavori. È infatti ovvio che, se egli si dicesse favorevole a un rinvio delle scadenze fiscali, il minor gettito comporterebbe uno scostamento di entrate che dovrebbe essere oggetto di una nuova deliberazione parlamentare. La necessità di quest'ultima si presenterebbe addirittura più pressante, se il Governo confermasse l'intenzione – fatta filtrare sui quotidiani – di una riduzione dell'IVA, rispetto alla quale, ad ogni modo, attende dall'Esecutivo proposte più specifiche.

Claudio BORGHI, *presidente*, ripete che, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza tenutosi questa mattina, la questione dei tempi dell'intervento in Commissione del Ministro Gualtieri è stata ampiamente dibattuta e che ne è emerso l'orientamento maggioritario per cui egli sarebbe intervenuto al termine di un ciclo di incontri bilaterali informali con i gruppi di opposizione. Chi intende rimettere in discussione queste conclusioni – in buona sostanza – avanza una richiesta di una nuova convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

Rebecca FRASSINI (LEGA) rimarca che proprio questa è la richiesta del suo gruppo. Incontri bilaterali informali non potranno mai supplire all'esplicitazione formale delle intenzioni del Governo da parte del Ministro competente.

Leonardo DONNO (M5S) constata che l'intendimento dell'opposizione muta ogni

mezz'ora. Nessuno garantisce che – se fosse riconvocato l'Ufficio di Presidenza – le relative conclusioni non sarebbero rimesse in discussione, così come accade ora. Invita la Commissione a proseguire senz'altro i propri lavori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) deve ribadire che nell'Ufficio di presidenza non sono state raggiunte le intese che il collega Donno rappresenta. Lei stessa aveva posto la questione dell'audizione del Ministro e degli eventuali incontri bilaterali informali tra le forze di maggioranza e le forze di opposizione. I due aspetti non erano legati da pregiudizialità, la quale viceversa le pare un modo per la maggioranza per mascherare la propria incapacità a imprimere una direzione coerente ai lavori della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva a sua volta che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza di questa mattina non sono state sollevate obiezioni sulla proposta del relatore Marattin di svolgere a partire dal primo pomeriggio di oggi incontri bilaterali tra le diverse forze politiche, nel frattempo procedendo nell'esame delle proposte emendative in Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD) rileva la palese contraddittorietà delle posizioni espresse ora dai gruppi di opposizione, che in Ufficio di Presidenza avevano invece concordato circa l'opportunità di procedere nella presente seduta all'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo delle proposte emendative segnalate, in attesa di svolgere i predetti incontri bilaterali e di procedere alla successiva audizione del Ministro Gualtieri.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) conferma che nell'ultimo Ufficio di Presidenza il relatore Marattin ha prospettato l'ipotesi di un calendario di incontri bilaterali tra i diversi gruppi da svolgere nel primo pomeriggio di oggi, al fine di consentire che la successiva audizione del Ministro Gualtieri possa avvenire nel quadro di una maggiore chiarezza.

Vanessa CATTOI (LEGA), pur ricordando che il gruppo della Lega si è dichiarato favorevole alla proposta avanzata dal relatore Marattin, circa lo svolgimento di incontri bilaterali tra le diverse forze politiche, segnala tuttavia la necessità di procedere sin dalla giornata odierna all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) richiama l'opportunità di sospendere la seduta per consentire l'immediato svolgimento di un nuovo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si associa alla richiesta di ascoltare sin dalla giornata odierna il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, in considerazione tanto delle notevoli risorse finanziarie movimentate dal decreto-legge in esame, quanto della necessità di individuare le soluzioni migliori rispetto a talune questioni di particolare urgenza, quale quella delle prossime scadenze degli adempimenti tributari, affrontata anche dal suo articolo aggiuntivo 24.024, nonché tenuto conto della dichiarazione del Presidente del Consiglio in merito a una possibile riduzione dell'IVA e della probabile richiesta del Governo alle Camere di un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica.

Claudio BORGHI, *presidente*, ripete che – per come ha inteso – nell'Ufficio di Presidenza i gruppi della maggioranza hanno manifestato l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze solo all'esito dei citati incontri bilaterali tra le diverse forze politiche.

Giorgio TRIZZINO (M5S) dissente dal metodo poco rituale di procedere al previo svolgimento di incontri bilaterali tra i diversi gruppi parlamentari, ritenendo piuttosto che la discussione sulle questioni implicate dalle proposte emendative segnalate debba avere luogo in Commissione,

sulla base di un dibattito franco ed approfondito. Invita pertanto la Commissione medesima a proseguire i propri lavori a partire dall'esame degli emendamenti sui quali risultano già espressi i pareri di relatori e Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che l'interlocuzione, anche informale, tra i gruppi parlamentari generalmente rappresenta una naturale modalità di svolgimento del confronto politico all'interno delle Camere.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, ritiene opportuno, anche per senso di responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni cui ciascuno dei presenti è chiamato, che, nell'attesa degli incontri bilaterali tra i gruppi parlamentari previsti per il primo pomeriggio di oggi, la Commissione possa intanto procedere all'esame delle proposte emendative sulle quali è già stato espresso il parere di relatori e Governo.

Leonardo DONNO (M5S), nell'esprimere disappunto per il mancato rispetto degli impegni convenuti tra i gruppi parlamentari nell'ultimo Ufficio di Presidenza, reputa utile che le forze politiche di opposizione si confrontino tra di loro al fine di pervenire ad una linea di condotta uniforme.

Claudio BORGHI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.30.**

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, replicando alla richiesta dell'onorevole Garavaglia, avanzata prima dell'interruzione dei lavori, segnala che il Ministro Gualtieri si è reso disponibile ad intervenire in Commissione già nella tarda mattinata di domani, tenuto anche conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Ruggiero 35.020.

Maura TOMASI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 36.05 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad estendere la garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia delle PMI anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, le cui condizioni di crisi sono state aggravate dalla pandemia. In proposito, sottolinea che l'eventuale fallimento di tali imprese provocherebbe il licenziamento dei dipendenti e, pertanto, inciderebbe fortemente sui livelli di occupazione. Per quanto illustrato, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 36.05 a sua prima firma per consentire ai relatori e al Governo un'ulteriore riflessione sullo stesso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tomasi 36.05.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Cabras 37.02.

Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'emendamento Gelmini 38.38, evidenzia che esso è volto a fornire un'opportunità di rilancio alle *start up* innovative e alle piccole e medie imprese del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 38.38.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Giarrizzo 38.24.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, propone di accantonare l'emendamento Martino 38.46 e l'articolo aggiuntivo Del Barba 38.019.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Martino 38.46 e l'articolo aggiuntivo Del Barba 38.019 si intendono accantonati. Constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Nobili 38.021 si intende vi abbia rinunciato.

Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Meloni 39.8, fa presente che esso è volto a sopprimere i commi 1 e 4 dell'articolo 39, che destinano risorse all'attivazione di consulenze presso il Ministero dello sviluppo economico. Evidenzia che l'emendamento in esame, come altri proposti dal suo gruppo, punta a rendere più trasparente il testo del decreto-legge espungendo tutte quelle disposizioni che non puntano al rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Al riguardo, ritenendo che il lavoro della Commissione sul provvedimento debba essere caratterizzato dalla qualità, auspica che il confronto tra la maggioranza e l'opposizione possa portare a un ripensamento sull'emendamento Meloni 38.8, rispetto al quale, pertanto, chiede l'accantonamento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, accogliendo la richiesta dell'onorevole Rampelli, propone di accantonare l'emendamento Meloni 39.8.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Meloni 39.8 si intende accantonato.

Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Meloni 39.04, evidenzia che esso è volto a consentire agli istituti bancari di concedere alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Considerato

che l'articolo aggiuntivo in esame ha lo scopo di supportare le imprese che hanno difficoltà a reperire liquidità, chiede che lo stesso articolo aggiuntivo sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione del Governo e dei relatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 39.04.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Berardini 40.1 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Minardo 40.03 e Pettazzi 40.04, nonché l'emendamento Zucconi 41.4.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Zolezzi 41.07 e Buratti 43.08, identico all'articolo aggiuntivo Rossello 43.07, sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rossello 43.07.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Dal Moro 43.05, identico all'articolo aggiuntivo Lupi 43.03, è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lupi 43.03.

Fabio RAMPELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010, fa presente che esso ha lo scopo di sospendere l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e di abolire il limite all'uso del contante. In merito a quest'ultimo aspetto, fa presente che in un momento di crisi come quello che sta vivendo l'economia del nostro Paese non ha senso penalizzare ulteriormente le attività commerciali, i cui esercenti si trovano a dover affrontare anche elevati costi per le commissioni relative all'utilizzo del POS. In proposito, sottolinea che il Governo non ha ancora assunto alcun impegno in merito alla ri-

duzione delle commissioni applicate dagli istituti di credito per l'utilizzo del POS. Chiede, pertanto, che l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 venga accantonato per consentire un'ulteriore riflessione ai relatori e al Governo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010, concorda con la richiesta dell'onorevole Rampelli in merito all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame, evidenziando che esso, come un'analogia proposta emendativa della Lega che è stata accantonata, è volto a sospendere l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, stante l'analogia con la proposta emendativa presentata dalla Lega che è stata accantonata, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con i relatori, specificando che l'accantonamento riguarda la parte dell'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 relativa alla sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e non anche la parte relativa all'abolizione del limite all'uso del contante.

Fabio RAMPELLI (FDI), replicando alla rappresentante del Governo, fa presente che l'accantonamento presuppone un rinvio della discussione in vista di un dialogo politico e non un parere dei relatori e del Governo sul contenuto della proposta emendativa.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con l'onorevole Rampelli, ma specifica che il suo intervento precedente era volto a chiarire le intenzioni del Governo e la volontà di approfondire solo la questione relativa alla sospensione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 si intende accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benigni 44.013.

Claudio BORGHI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 44.033: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Benigni 44.012 e 44.015.

Fabio RAMPELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 47.4, evidenzia che esso è volto a sopprimere la disposizione che consente a Invitalia S.p.A. di iscrivere esclusivamente nei propri documenti contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Evidenziando che l'emendamento in esame fa parte di quelli presentati dal suo gruppo allo scopo di razionalizzare il testo del provvedimento, chiede che esso sia accantonato per consentire al Governo e ai relatori un'ulteriore riflessione sullo stesso.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 47.4.

Fabio RAMPELLI (FDI) evidenzia che l'emendamento Meloni 48.43 propone la soppressione dei commi da 4 a 7 dell'articolo 48, relativi ad assunzioni presso l'Istituto del commercio estero, al completamento del Tecnopolo di Bologna e alla partecipazione italiana all'esposizione universale di Dubai e l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla soppressione per l'incremento del Fondo turismo di cui all'articolo 178. Sottolinea come questa proposta emendativa sia assolutamente in linea con l'impostazione di base del proprio gruppo, più volte illustrata dal collega Trancassini,

mirante a sopprimere tutte quelle disposizioni che non sono strettamente attinenti alla finalità principale del provvedimento, costituita dal rilancio dell'economia del Paese in seguito alle restrizioni causate dal COVID-19.

Prosegue segnalando come uno dei settori che ha maggiormente sofferto delle limitazioni alla mobilità sia quello del turismo e come questa sofferenza non venga ascoltata dal competente Ministro Franceschini. Ricorda che il comparto turistico contribuisce per il 13 per cento al prodotto interno lordo italiano e osserva come tale quota potrebbe essere incrementata se si migliorassero le necessarie infrastrutture del Centro-Sud, dove sono situate le maggiori attrattive turistiche, e si offrissero servizi adeguati, andando oltre il semplice vivacchiare adagiandosi sulle bellezze naturali e culturali di cui disponiamo. Critica inoltre l'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di turismo, che ha impedito la realizzazione di una politica unitaria a livello nazionale.

Chiede infine l'accantonamento dell'emendamento Meloni 48.43.

Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Meloni 48.43, rileva come tale proposta emendativa sia emblematica della posizione del proprio gruppo nei confronti del provvedimento in esame. Ricorda che il gruppo Fratelli d'Italia ritiene che il presente decreto-legge debba avere l'esclusiva finalità di fornire gli strumenti per il rilancio dell'Italia dopo la crisi causata dall'epidemia e pertanto i numerosi finanziamenti che non perseguono questa finalità debbano essere eliminati, anche in considerazione della modalità di reperimento delle risorse, che eleva l'indebitamento del Paese e graverà sui cittadini per i prossimi anni. A suo parere lo Stato dovrebbe comportarsi come un buon padre di famiglia, che destina prioritariamente le proprie risorse alle finalità più importanti, che, in questo momento, sono rappresentate dal sostegno alle categorie maggiormente colpite dal-

l'impatto dell'epidemia sul piano economico.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 48.43.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 48.33, che propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 48, il quale autorizza l'ICE ad assumere 50 unità di personale. In proposito rileva come l'assunzione di 50 dipendenti presso l'ICE non comporterà grandi differenze per il commercio internazionale, che avrebbe bisogno piuttosto di un chiaro indirizzo politico. Propone pertanto di utilizzare gli importi destinati a queste assunzioni clientelari per consentire alle imprese di creare veri posti di lavoro.

Claudio BORGHI, *presidente*, segnalando come l'emendamento relativo al finanziamento della partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai, più volte citato dal suo proponente, sia il Trancassini 48.31, propone l'accantonamento di detto emendamento, qualora siano d'accordo i relatori e il Governo, per consentire all'onorevole Trancassini, in questo momento assente dall'aula, di partecipare alla relativa discussione.

Fabio RAMPELLI (FDI) ringrazia il Presidente per la proposta di accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31, manifestando comunque l'intenzione di proseguire l'esame dell'emendamento Meloni 48.33. In proposito osserva come appaia stonata, in un provvedimento di questa vastità, di portata ben più ampia di una legge di bilancio, una norma che autorizza l'assunzione di 50 unità di personale senza un progetto che la giustifichi e che allontani il sospetto di finalità clientelari. Chiede che almeno per decenza l'emendamento Meloni 48.33 sia accantonato.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI segnala che le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 48, comma 4, sono giustificate dall'esigenza di dotare

l'ICE del personale necessario allo svolgimento della sua attività, in attesa del completamento di procedure concorsuali già autorizzate dalla legge di bilancio per l'anno 2020. Ritiene che le assunzioni siano funzionali alla promozione del sistema economico italiano e pertanto non appaiono estranee alle finalità del provvedimento.

Si esprime inoltre favorevolmente sull'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31, qualora i relatori dovessero avanzare una richiesta in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Meloni 48.33 e Fitzgerald Nissoli 48.37.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.32, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 48, che finanzia la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Al riguardo osserva come, analogamente a quanto precedentemente indicato, tale finanziamento non risponda alle finalità essenziali del provvedimento. Ritiene invece che la spesa in questione possa essere un favore al Presidente della regione Emilia-Romagna. Propone quindi di espungere la norma dal decreto-legge in esame ed eventualmente, qualora se ne ravvisi l'effettiva necessità, inserirla in altro provvedimento, utilizzando ora le risorse che si risparmierebbero per finanziare misure più urgenti, come il sostegno delle scuole paritarie, che rischiano la chiusura, o il rilancio del settore automobilistico. Conclude rilevando la mancanza, da parte dell'Esecutivo, di una visione globale e lungimirante relativa alle prospettive del sistema economico italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 48.32.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Trancassini 48.31.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 48.31.

Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Suriano 48.20 e l'articolo aggiuntivo Paxia 48.04.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 23 giugno 2020 — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.**

**C. 2547 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame – approvato con modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Osserva altresì che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di una clausola generale di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 7, che prevede che dall'attua-

zione degli articoli del decreto stesso, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione del comma 2. Non formula, inoltre, osservazioni in merito al comma 3, considerato che il contenuto normativo del decreto-legge n. 29 del 2020 (articoli da 1 a 5), di cui viene disposta l'abrogazione, è stato complessivamente riprodotto negli articoli 2, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, 2-bis, 2-ter e 2-quater del provvedimento in esame, alle cui schede si rinvia. Evidenza, inoltre, che, nel testo originario del decreto-legge n. 29 del 2020 le disposizioni erano assistite da un vincolo generale di neutralità finanziaria – recato, inizialmente, dall'articolo 6 del medesimo decreto – e che le disposizioni confluite, con talune modificazioni, nel decreto ora in esame continuano ad essere sottoposte ad un vincolo di neutralità finanziaria di analogia portata, a norma dell'articolo 7 del provvedimento in esame.

In merito all'articolo 1, recante proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerato che alle norme oggetto di proroga da parte delle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti di natura tecnico operativa non sospesi, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 del 2019, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, in materia di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte

del Corpo di polizia penitenziaria, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che la spesa relativa agli aeromobili a pilotaggio remoto è già stata programmata e finanziata dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi, in merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica nonché di quanto evidenziato nel corso dell'esame al Senato. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti – inclusi il rilascio dei pareri da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto competente o dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché la revoca dei provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare cosiddetta in deroga – si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene opportuna una conferma.

Con riferimento agli articoli 2-bis e 2-ter, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare e di sostituzione della custodia cautelare in carcere, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto affermato nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, in cui si conferma che agli adempimenti di natura istituzionale e ordinamentale previsti dalle disposizioni in esame si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 2-quater, recante Disposizioni in materia di istituti penitenziari ed istituti penali per i minorenni, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica, in cui viene con-

fermato che agli adempimenti previsti dalla norma in esame si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prende atto, altresì, di quanto evidenziato nell'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato, che a tale riguardo riferisce che le spese di funzionamento direttamente derivanti dalla norma in esame – sebbene non preventivate nella programmazione delle risorse iscritte nel bilancio annuale – potranno trovare idonea copertura finanziaria anche attraverso opportune rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria, già indicati in relazione tecnica; rileva peraltro che non viene precisato quali spese potranno essere ridotte per consentire l'utilizzo delle medesime risorse per le finalità in esame, non preventivamente programmate. In proposito sarebbero utili elementi di valutazione.

In merito all'articolo 2-*quinquies*, recante norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Con riferimento all'articolo 2-*sexies*, recante disposizioni in materia di Garanti dei detenuti, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il nuovo comma 2-*quater*.1, pur tenendo conto che la ratifica del protocollo di New York è stata disposta con clausola di neutralità (esplicitamente riferita al meccanismo nazionale di protezione di cui la norma in esame costituisce, appunto, una modalità attuativa) e di quanto affermato dalla relazione tecnica, al fine di poter valutare la congruità delle risorse indicate dalla relazione tecnica rispetto alle finalità della norma, attuativa di obblighi internazionali, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, delle disposizioni in materia di accesso senza limitazione alcuna del Garante nazionale dei diritti delle

persone detenute o private della libertà personale all'interno delle sezioni 41-*bis*.

Per quanto riguarda i nuovi commi 2-*quater*.2 e 2-*quater*.3 non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 3, recante disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che all'attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, con particolare riferimento alle disposizioni disciplinanti il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico in materia di deposito degli atti e dalla comunicazione dei medesimi nell'ambito del processo penale (commi 12-*quater*.1 e 12-*quater*.2), si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente; a tal fine vengono inoltre forniti i dati concernenti i pertinenti stanziamenti di bilancio. Prende atto, altresì, degli ulteriori elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame parlamentare al Senato in merito alla complessiva congruità delle disponibilità di bilancio rispetto a quanto previsto dalla norma in esame; non sono peraltro forniti i dati riferiti allo specifico impatto finanziario delle previsioni in esame rispetto alle occorrenze stimate con riguardo al precedente assetto normativo. In proposito, appare utile acquisire i relativi elementi di valutazione dal Governo. Non ha osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni, come modificate nel corso dell'esame al Senato, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato che riferisce le modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza, trattandosi, perlopiù, di modifiche di natura procedurale o ordinamentale.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia ammini-

strativa, prende atto del carattere prevalentemente procedimentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Con specifico riguardo all'adozione di modalità organizzative caratterizzate dal ricorso a collegamenti da remoto o a procedure telematiche – con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati – andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di adottare tali misure nei limiti delle risorse già attualmente assegnate ai singoli uffici. Ciò soprattutto con riguardo ai casi in cui la modalità di collegamento da remoto non è soggetta a valutazione discrezionale.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, prende atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non formula osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe comunque acquisita conferma, che le disposizioni medesime, con particolare riguardo a quelle che prevedono l'incremento del numero dei componenti del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo (comma 1, lettera *b*)), non determinino riflessi sui fabbisogni di personale e di funzionamento da parte della magistratura contabile. Con riferimento alle ulteriori misure organizzative introdotte (comma 1, lettera *c*)), che consentono al pubblico ministero contabile, nella fase istruttoria dei giudizi di responsabilità, di avvalersi di collegamenti da remoto per l'audizione di soggetti informati, andrebbe, inoltre, confermato che tali disposizioni non determinino riflessi sui fabbisogni di funzionamento previsti a legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile e che le suddette misure organizzative possano essere disposte nell'ambito delle risorse disponibili. Andrebbe altresì acquisita una valutazione in merito alla portata applicativa del comma 1-*bis*, che prevede

che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Dal tenore letterale della disposizione non appare chiaro se tale struttura di supporto sia già esistente o debba essere appositamente costituita. Nel secondo caso, rileva che la costituzione di una nuova struttura organizzativa dovrebbe comportare l'attribuzione, al titolare della medesima, della relativa indennità retributiva di posizione di cui non viene dato conto nella relazione tecnica; questa, a tale riguardo, si limita a riferire che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche. In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di sistema di allerta Covid-19, pur rilevando che le disposizioni prevedono una spesa massima di 1,5 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione della piattaforma informatica, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle ipotesi ed i dati sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa. Tenuto dunque conto degli adempimenti necessari per la piattaforma, fra i quali quelli menzionati al comma 1, di carattere obbligatorio, e della necessità di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (comma 2), appare necessario acquisire elementi informativi idonei a suffragare l'idoneità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle

risorse per il medesimo anno assegnate – con delibera del Consiglio dei ministri e a valere sul Fondo emergenze nazionali – al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»). Al riguardo, segnala che in attuazione di tale ultima disposizione sono quindi intervenute le delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile e 20 aprile 2020, che hanno complessivamente assegnato al Commissario straordinario – per le finalità indicate dalla disposizione medesima – 1,35 miliardi di euro a valere sul citato Fondo emergenze nazionali. Ricorda che tale Fondo – nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica predisposte dal Governo – è stato appositamente rifinanziato dall'articolo 18, comma 4, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 per un importo pari a 1,65 miliardi di euro per l'anno 2020 e che, successivamente, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Rilancio»), attualmente in fase di conversione presso le Camere, ne ha ulteriormente incrementato la dotazione per un importo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del predetto Commissario e da trasferire all'apposita contabilità speciale ad esso intestata. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente la relativa esiguità della spesa oggetto di copertura rispetto alle risorse complessivamente stanziare per le attività del Commissario straordinario, rappresenta tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che le risorse utilizzate dalla norma in commento, già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario stesso, siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto già riferito in relazione ai restanti articoli.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 7-bis, in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, non ha osservazioni da formulare atteso che la norma regola rapporti tra privati.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), ad integrazione della quale fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti.

In relazione all'articolo 2, che apporta modificazioni a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario in tema di detenzione domiciliare e permessi, conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività collegate, incluse quelle inerenti il rilascio dei richiesti pareri da parte degli organi deputati indicati nel medesimo articolo, si concretano in adempimenti che rientrano ordinariamente nei compiti e nelle funzioni istituzionali degli uffici competenti, cui si potrà pertanto far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 2-*quater*, che prevede, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento a distanza – mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica – di colloqui e incontri dei condannati internati e imputati con i congiunti o con altre persone, assicura che la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate all'amministrazione penitenziaria è stata effettuata all'esito della valutazione delle varie misure organizzative realizzate per fronteggiare le straordinarie esigenze emerse attraverso la comparazione dei mutati fabbisogni legati al funzionamento delle strutture penitenziarie, derivandone pertanto la sostenibilità finanziaria delle misure in esame, che risultano peraltro circoscritte nel tempo e di modesta entità.

In riferimento all'articolo 2-*sexies*, che prevede che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della

libertà personale acceda senza limitazione all'interno delle sezioni 41-*bis*, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati, conferma la natura procedurale dell'intervento normativo nonché la congruità delle risorse già assegnate in bilancio per le finalità indicate, considerato che le connesse attività potranno essere assicurate attraverso la riprogrammazione delle attività annuali del Garante, con conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie e dei relativi impegni di spesa, ordinariamente destinate a visite e sopralluoghi presso le strutture detentive, anche in attuazione di obblighi internazionali.

In relazione all'articolo 3, concernente il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico per il deposito degli atti e le comunicazioni degli stessi, conferma la sostenibilità di tale intervento anche in ambito penale, essendo l'informatizzazione delle attività connesse garantita dalle risorse finanziarie già programmate e destinate all'implementazione e allo sviluppo del processo telematico. Al riguardo, osserva che occorre altresì tenere conto del positivo impatto già riscontrato nell'avvio della digitalizzazione del settore penale e delle attività connesse al deposito degli atti, in termini di efficienza nella gestione delle procedure.

In relazione all'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, segnala che lo stesso non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dette disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale. In particolare, il comma 1-*bis* del predetto articolo 5, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile, presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale disposizione, come precisato

dalla norma medesima, sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.

Infine, assicura che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, destinata alla realizzazione della piattaforma informatica di allerta COVID-19, risulta idonea rispetto alle finalità previste dalla norma e che la copertura effettuata dalla norma stessa, a valere sulle risorse già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare congrua e non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2547 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 28 del 2020, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;

preso atto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione all'articolo 2, che apporta modificazioni a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario in tema di detenzione domiciliare e permessi, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività collegate, incluse quelle inerenti il rilascio dei richiesti pareri da parte degli organi deputati indicati nel medesimo articolo, si concretano in

adempimenti che rientrano ordinariamente nei compiti e nelle funzioni istituzionali degli uffici competenti, cui si potrà pertanto far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 2-*quater*, che prevede, fino al 30 giugno 2020, lo svolgimento a distanza – mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica – di colloqui e incontri dei condannati internati e imputati con i congiunti o con altre persone, si assicura che la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate all'amministrazione penitenziaria è stata effettuata all'esito della valutazione delle varie misure organizzative realizzate per fronteggiare le straordinarie esigenze emerse attraverso la comparazione dei mutati fabbisogni legati al funzionamento delle strutture penitenziarie, derivandone pertanto la sostenibilità finanziaria delle misure in esame, che risultano peraltro circoscritte nel tempo e di modesta entità;

in riferimento all'articolo 2-*sexies*, che prevede che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale acceda senza limitazione all'interno delle sezioni 41-*bis*, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati, si conferma la natura procedurale dell'intervento normativo nonché la congruità delle risorse già assegnate in bilancio per le finalità indicate, considerato che le connesse attività potranno essere assicurate attraverso la riprogrammazione delle attività annuali del Garante, con conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie e dei relativi impegni di spesa, ordinariamente destinate a visite e sopralluoghi presso le strutture detentive, anche in attuazione di obblighi internazionali;

in relazione all'articolo 3, concernente il ricorso agli strumenti operativi del processo telematico per il deposito degli atti e le comunicazioni degli stessi, si

conferma la sostenibilità di tale intervento anche in ambito penale, essendo l'informatizzazione delle attività connesse garantita dalle risorse finanziarie già programmate e destinate all'implementazione e allo sviluppo del processo telematico;

al riguardo, occorre altresì tenere conto del positivo impatto già riscontrato nell'avvio della digitalizzazione del settore penale e delle attività connesse al deposito degli atti, in termini di efficienza nella gestione delle procedure;

l'articolo 5, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dette disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale;

in particolare, il comma 1-*bis* del predetto articolo 5, che prevede che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo dei contratti secretati si avvalga, per lo svolgimento della propria attività, di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile, presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale disposizione, come precisato dalla norma medesima, sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, destinato alla realizzazione della piattaforma informatica di allerta COVID-19, risulta idoneo rispetto alle finalità della norma e la copertura effettuata dalla norma stessa, a valere sulle risorse già versate alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare congrua e non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.**

**C. 2537 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1800), dispone la conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 e che il testo iniziale del decreto-legge, composto di due articoli, di cui il secondo relativo all'entrata in vigore, è corredato di relazione tecnica, la quale risulta utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia, inoltre, che anche l'emendamento che ha introdotto l'articolo 1-*bis* è corredato di relazione tecnica, mentre gli ulteriori emendamenti modificativi dell'articolo 1 non lo sono.

Rammenta che nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio una Nota tecnica avente ad oggetto taluni profili finanziari del provvedimento in esame emersi durante l'esame in sede consultiva, documentazione di cui si dà conto nel presente esame.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché

delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, per quanto riguarda gli oneri per la piattaforma digitale, prende preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica; evidenziando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia sarebbe a suo avviso utile acquisire elementi informativi circa i possibili oneri derivanti dal funzionamento dell'infrastruttura per gli anni successivi al 2020: osserva infatti che, benché l'indagine epidemiologica in esame debba concludersi nell'esercizio 2020, la mancata previsione di ogni ulteriore onere per gli esercizi successivi sembra presupporre la dismissione dell'infrastruttura o la sua manutenzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito agli adempimenti preparatori dell'ISTAT, del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, non formula osservazioni, nel presupposto che le amministrazioni interessate possano provvedervi o vi abbiano provveduto a invarianza di risorse. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa, evidenzia che secondo la relazione tecnica e gli elementi forniti dal Governo presso il Senato la conservazione dei campioni avverrà per cinque anni, mentre la copertura è testualmente disposta dalla norma « a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario [...] con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali »; rammenta che, nel corso dell'esame parlamentare, il Governo ha affermato che « l'onere per la conservazione, pari a 45 mila euro annui per 5 anni, graverà sul fondo per l'emergenza ». Ciò posto, andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti circa l'idoneità della copertura così disposta a fronteggiare un onere di durata quinquennale: rileva infatti che in primo luogo l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 18 del

2020 ha disposto che il Commissario operi fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe, in secondo luogo che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (richiamato dalla norma istitutiva del Commissario e non espressamente derogato) prevede, al comma 1, che per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile possa essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

Fa presente inoltre che, per le autorizzazioni di spesa previste dal comma 15 e coperte a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, non viene indicata l'annualità di riferimento: pur prendendo atto che per le risorse utilizzate a copertura si prescinde dal criterio dell'annualità (in quanto provenienti da una contabilità speciale), evidenzia che, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica, le autorizzazioni spesa vanno definite con riferimento a ciascun intervento previsto e a ciascun esercizio di riferimento. In proposito reputa utile acquisire l'avviso del Governo.

Non ha, infine, osservazioni da formulare: sui commi 1, 3-*bis*, 8, 9, 10, 11 e 13, stante la loro natura prevalentemente ordinamentale; sul comma 3, nel presupposto che l'Istat possa provvedere all'individuazione del campione di popolazione da indagare senza nuovi o maggiori oneri; sul secondo e sul terzo periodo del comma 5 e sul comma 6, che individuano gli adempimenti posti a carico della Croce rossa italiana e delle regioni e province autonome per la raccolta e per le successive operazioni di trattamento dei campioni da analizzare, alla luce dei chiarimenti e delle informazioni fornite dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare presso il Senato in prima lettura; sul comma 7, che consente ulteriori trattamenti dei dati raccolti a istituti di ricerca riconosciuti (alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare), nonché all'INAIL e all'ISS (in quanto le relative attività sono

configurate come facoltative e dunque potranno essere svolte al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio); sul comma 12, avente ad oggetto l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e sul comma 14, che autorizza il conferimento di incarichi (fino a dieci) da parte dell'Istat, tenuto conto che sia l'autorizzazione di spesa sia il numero degli incarichi conferibili sono configurati in termini di limite massimo e tenuto conto altresì che è prevista la copertura del relativo onere sui saldi di fabbisogno e di indebitamento; prende atto inoltre degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 14 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione all'ISTAT a conferire fino a un massimo di dieci incarichi di lavoro autonomo della durata di sei mesi. Rileva che, a tal fine, la norma autorizza una spesa complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Osserva che ai relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Al riguardo, con riferimento alla copertura effettuata a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT, prende atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, da cui risulta che tali risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'ISTAT per il tramite di apposite variazioni.

In relazione all'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in misura pari a 199.000 euro per l'anno 2020, non formula osservazioni, in considera-

zione della capienza del Fondo, il quale, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca una disponibilità residua per l'anno 2020, in termini di cassa, pari a circa 63,7 milioni di euro.

Segnala, inoltre, che il primo periodo del comma 15 dell'articolo 1, nell'autorizzare la spesa di 220.000 euro per l'anno 2020 per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 del medesimo articolo, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute. In proposito non ha osservazioni da formulare giacché il Fondo in questione (capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute) risulta capiente e il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato che il suo utilizzo non compromette le finalità del Fondo.

Segnala, infine, che agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 1 – attività della Croce Rossa Italiana, conservazione dei campioni e somministrazione delle analisi sierologiche – quantificati in 3,9 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Al riguardo non formula osservazioni, prendendo atto degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, che confermano la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, in materia di assunzione di funzionari tecnici presso le strutture sanitarie militari, non formula osservazioni, considerato che il maggior onere derivante dall'incremento da 6 a 15 del

numero massimo di incarichi a tempo determinato conferibili da parte del Ministero della difesa, in base all'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, appare limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa, come rideterminata dalla norma in esame. Prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono conformi a quelli evidenziati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020 con riguardo al summenzionato articolo 8.

Precisa, altresì, che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 18 del 2020, con riguardo alla suddetta disposizione, che prevede un numero massimo di 6 conferimenti di incarichi a tempo determinato, evidenzia che i relativi oneri sono stati calcolati prevedendo il conferimento per 6 mesi nel 2020 e per 6 mesi nel 2021, per una durata complessiva di un anno solare. Osserva che la relazione tecnica relativa alla norma in esame, che incrementa di 9 unità il numero massimo di incarichi conferibili, riferisce l'impiego di queste 9 unità per 4 mensilità nel 2020 e 8 nel 2021.

Osserva peraltro che la predetta modulazione temporale non si evince dal dettato dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla norma in esame, ma esclusivamente dalla relazione tecnica: non formula pertanto osservazioni nel presupposto che il conferimento degli incarichi avvenga secondo la tempistica indicata dalla relazione tecnica. In proposito andrebbe a suo avviso acquisita una conferma.

Evidenzia inoltre che, considerato che alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi del bilancio della Difesa, appare opportuno acquisire una conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse al netto di quelle già destinate a normativa vigente ad altre finalità di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 1-bis, nel disporre l'aumento di nove unità del numero di incarichi individuali a tempo determinato presso le strutture sanitarie

militari previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, provvede ai relativi oneri, quantificati in 115.490 euro per l'anno 2020 e in 230.980 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Nel premettere che il Fondo – allocato sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa – presenta le necessarie disponibilità, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi prefigurato non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione della riduzione, in misura pari a 115.490 euro per l'anno 2021, disposta dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, nel depositare agli atti del Governo la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.**

**Testo unificato C. 2451 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del

provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso in merito ai profili di carattere finanziario.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 23 giugno 2020 – Presidenza del Presidente Claudio BORGHI – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ».**

**Atto n. 175.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza » (Atto n. 175),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

al comma 2 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il nuovo criterio di individuazione della soglia di esposizione debitoria oltre la quale l'Agenzia delle entrate è tenuta ad avvisare il debitore garantisce maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto, in quanto consente di contenere entro limiti gestibili il numero di segnalazioni;

al comma 3 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve inviare l'avviso al debitore è sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia di individuare i soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria e inviare il relativo avviso;

all'articolo 4, comma 2, il trasferimento della competenza relativamente all'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice deve inquadarsi nel progetto generale di riforma del rito processuale in ogni settore (dal civile al penale) coinvolgendo, altresì, anche l'ambito preventivo delle situazioni di allerta della crisi d'impresa;

in tale direzione, l'assegnazione delle istanze ad un giudice monocratico, di alta e comprovata specializzazione nella materia trattata, consente, rispetto alla composizione collegiale del tribunale, una più celere trattazione di procedimenti tendenzialmente tipizzati, con indubbi effetti di efficientamento anche in tema di acquisizione di ulteriori accertamenti od istruttorie che potranno rendersi necessari per l'adozione delle predette misure, adempimenti per lo più di natura amministrativa e che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, fronteggiabili a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo all'articolo 7, che al comma 1 sostituisce l'articolo 38 del Codice, si rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti

diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, così come in fase di appello, è previsto come facoltà, non configurandosi come una forma di intervento necessario in ambito processuale;

pertanto, in termini di economicità procedurale, la predetta partecipazione dell'organo inquirente sarà determinata dalla rilevanza o contraddittorietà della causa o di aspetti della stessa;

la calendarizzazione degli interventi dei pubblici ministeri nei vari distretti giudiziari potrà avvenire sulla base della programmazione dei ruoli di udienza e alla luce di una distribuzione equa e ponderata dei carichi lavorativi e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali già previste nella disponibilità degli uffici del pubblico ministero a legislazione vigente;

per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 7, la prevista pubblicazione nel registro delle imprese del piano e dell'attestazione di omologa del concordato preventivo, costituendo adempimenti istituzionali ed amministrativi che vengono ordinariamente svolti per via telematica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in merito all'articolo 25, comma 1, lettera a), laddove si prevede che per l'attuazione dell'ordine di liberazione di un immobile, il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, si rappresenta che la liquidazione dei compensi di quest'ultimi si inquadra nell'ambito dei crediti prededucibili che, anche nel caso di incapienza dell'attivo trovano ugualmente soddisfazione con grado di priorità rispetto agli altri crediti che concorrono solo successivamente a questi ultimi, i quali o rimangono a carico della procedura o sono liquidati immediatamente prima della distribuzione della massa attiva o di ciò che residua della stessa, senza determinare

nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica;

la modifica all'articolo 282, comma 1, del Codice, disposta dall'articolo 31 dello schema di decreto, in merito all'obbligo di pubblicazione sul sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'onere relativo al nuovo adempimento s'inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie ivi comprese gli interventi innovativi sia in termini strutturali che gestionali dei siti dell'amministrazione giudiziaria;

in conclusione si conferma l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

**Atto n. 176.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, replica l'invito al presidente Borghi già svolto nella precedente seduta in sede referente affinché sia assicurato il puntuale rispetto delle misure interne volte a consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel ribadire che sarà sua cura incaricarsi delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Garavaglia, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**Atto n. 177.**

(Rilievi alle Commissioni I e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cor-

redato di relazione tecnica, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

In merito ai profili di quantificazione, in via generale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto in esame è realizzata dai soggetti pubblici nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Appare tuttavia opportuno, a suo avviso, con riferimento al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, acquisire conferma che le predette disponibilità di risorse siano idonee a fronteggiare anche gli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo stesso, dal momento che la norma disciplina unicamente la gratuità della partecipazione alle sue riunioni e la relazione tecnica commenta solo tale previsione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 12 sostituendo le parole: « Dal presente decreto non derivano » con le seguenti: « Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ». Inoltre, in considerazione del contenuto dello stesso articolo 12, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finali » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ». Su entrambi i punti considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.**

**Atto n. 179.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame – adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) – reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. Evidenzia che l'articolo 18 della legge n. 170 del 2016 ha autorizzato il Governo a dare attuazione, mediante regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, che abroga la direttiva 96/98/CE. L'autorizzazione è concessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera c), e dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, che consentono al Governo di recepire in via regolamentare le direttive europee nelle materie già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta. L'articolo 35, comma 6, lettera b), della medesima legge n. 234 del 2012 prevede altresì che la legge di delegazione detti in ogni caso le disposizioni necessarie qualora l'attuazione della direttiva comporti la previsione di nuove spese o di minori entrate.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, prevedendo che gli organismi per la valutazione della conformità – soggetti che svolgono l'attività di valutazione della conformità, come ad esempio taratura, prova, certificazione e ispezione relativamente all'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili – debbano soddisfare anche i requisiti di cui al comma 12 del medesimo articolo 20 (requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012). Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare, in quanto le modifiche in esame sono di carattere ordinamentale e i soggetti interessati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, come evidenziato dalla relazione tecnica riferita al provvedimento novellato; pertanto l'assolvimento di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente non determina effetti sulla finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 2, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e Laura*

*Castelli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

**La seduta comincia alle 16.**

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

**C. 2500 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che il deputato Melicchio sottoscrive l'emendamento Iovino 29.2; il deputato Scerra sottoscrive l'articolo aggiuntivo Chiazzese 206.014; la deputata Bartolozzi sottoscrive l'emendamento Prestigiaco 111.4; il deputato Gabriele Lorenzoni sottoscrive l'emendamento Mancini 206.5; la deputata Del Sesto sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 225.1; il deputato Cataldi sottoscrive l'emendamento Mancini 206.5.

Avverte quindi che si riprenderà l'esame dall'emendamento Trancassini 49.6.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 49.6, volto a sopprimere parzialmente l'articolo 49, sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia più volte richiamato l'esigenza che un provvedimento come quello in esame, che ha una portata equivalente a tre leggi di bilancio, si occupi delle reali esigenze del Paese in questo particolare momento storico. Purtroppo, molte norme di spesa in esso contenute non sembrano in sintonia con questa esigenza, rappresentando piuttosto mance o mere erogazioni, se non addirittura sprechi di risorse pubbliche. Nel sottolineare come al settore dell'automotive non sia stata data la giusta attenzione, ritiene tuttavia che la previsione

dell'articolo 49 non costituisce alcuno stimolo a ricerca e innovazione, né serve a rilanciare l'economia. Chiede quindi l'accantonamento della proposta emendativa in discussione, in attesa che sia modificata la logica con la quale si sta affrontando in Commissione il dibattito sul provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 49.6.

Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Moretto 50.012, identico agli articoli aggiuntivi Lupi 50.02 e Frassini 50.013, è stato ritirato dal presentatore.

Rebecca FRASSINI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 50.013, identico all'articolo aggiuntivo Lupi 50.02, volto a prorogare il piano transizione 4.0, sottolinea quanto il suo gruppo ritenga importante questa proposta emendativa che incide sul campo degli investimenti e del sostegno alla domanda interna, indispensabile per rilanciare l'economia. Per tale ragione invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi 50.02 e Frassini 50.013.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Rotta 52.018 e Mor 52.053, identici agli articoli aggiuntivi Osnato 52.037, Cattaneo 52.039 e Rixi 52.059, sono stati ritirati dai proponenti.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Osnato 52.037, del quale è cofirmataria, volto a prevedere misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia COVID19. Sottolinea che il suo gruppo parlamentare considera tali soggetti in grado di dare una valida spinta per risolvere alcune questioni che l'emergenza sa-

nitaria ha causato. In base all'articolo aggiuntivo in esame, infatti, gli organismi di investimento del risparmio potranno avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia di particolari misure di sostegno finanziario. In tale maniera sarà possibile mobilitare sostanze economiche che altrimenti rimarrebbero bloccate. Rileva inoltre che l'articolo aggiuntivo proposto non provoca un calo del gettito in quanto l'applicazione della misura è connessa strettamente agli effetti derivanti dalla emergenza COVID19. A suo avviso l'approvazione di tale articolo aggiuntivo potrebbe determinare un circuito virtuoso della fiscalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Osnato 52.037, Cattaneo 52.039 e Rixi 52.059 nonché gli articoli aggiuntivi Tartaglione 52.022 e Marin 52.025.

Paolo RUSSO (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'articolo aggiuntivo Baldelli 52.029 volto a riproporre una norma già utilizzata in occasione del terremoto de L'Aquila al fine di accompagnare alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti la previsione secondo cui sono dovuti gli interessi maturati sulla sola quota capitale delle rate sospese. Si tratta di un intervento a vantaggio delle famiglie e dei lavoratori al fine di rendere i mutui concretamente sostenibili. Sul punto chiede quindi un supplemento di valutazione e l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in questione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldelli 52.029.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Paxia 52.045 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 54.1 e Porchietto 54.4.

Claudio BORGHI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Trano 54.01 si intende che vi abbia rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra, in qualità di cofirmataria, le finalità dell'articolo aggiuntivo Trancassini 65.01, volto a prevedere la proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale nel territorio italiano. La proposta emendativa prevede altresì la sospensione dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Evidenzia come si tratti di una proroga necessaria a dare qualche mese di respiro ai contribuenti senza peraltro arrecare un danno irreparabile alla pubblica amministrazione al fine di venire incontro alle aziende che, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno registrato una grave contrazione del fatturato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 65.01.

Paolo RUSSO (FI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Pentangelo 65.06, volto a differire i termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1. Evidenzia come si tratti della nota questione sulla quale le istituzioni europee si sono pronunciate in contrasto con la prassi fino ad oggi seguita dall'Italia. Sottolinea, altresì, che la proposta emendativa prevede un differimento dell'applicazione di soli 6 mesi al fine di non gravare sui bilanci delle famiglie e delle autoscuole.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pentangelo 65.06.

Mauro D'ATTIS (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 65.07, a sua prima firma, volto a prevedere un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, da riconoscere ai soggetti che abbiano provveduto all'adeguamento tecnologico degli apparecchi da gioco. Al riguardo richiama

l'attenzione del Governo e dei relatori sulla necessità di dare un segnale a favore del settore del gioco pubblico legale che occupa circa 140.000 famiglie e produce un gettito per il bilancio dello Stato pari a circa 10 miliardi di euro. Sottolinea altresì l'importanza di un intervento normativo a favore del richiamato settore anche per contrastare il settore del gioco illegale, così come da tempo evidenziato dalle associazioni di categoria nonché dai rappresentanti della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Al riguardo, nel ringraziare il presidente Borghi per la sensibilità dimostrata nel ricevere i rappresentanti del settore del gioco legale, chiede al Governo e ai relatori che nell'ambito del decreto-legge in esame si dia un segnale anche in considerazione del fatto che sono stati presentati diversi emendamenti anche da parte dei gruppi di maggioranza. Ritiene che su tale delicata questione occorra evitare un atteggiamento di mero pregiudizio politico e che sia necessario procedere a un riordino normativo dell'intero settore. Ricorda, infatti che numerosi provvedimenti legislativi sono spesso finanziati proprio con le entrate derivanti dal gioco legale. Su tali criticità chiede una presa di posizione chiara da parte del Governo e della maggioranza e un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento chiamato, a suo giudizio, anche ad una presa di posizione contro il gioco illegale. Nel ricordare la recente manifestazione svoltasi a Piazza del Popolo, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 persone, insiste perché siano accantonati tutti gli emendamenti che affrontano tale delicata questione al fine di dare adeguate risposte.

Paolo RUSSO (FI) evidenzia come la discussione su tale emendamento pone all'attenzione della Commissione un tema più generale, ossia la volontà del Governo e della maggioranza sull'abolizione del gioco legale nel nostro Paese, posizione che sarebbe legittima ma che deve essere dichiarata in modo esplicito. In caso contrario, a suo avviso, non ha invece senso discriminare con pervicacia gli operatori

economici del comparto del gioco per ragioni puramente pregiudiziali. Crede, inoltre, che tale discriminazione vada a favorire le forme digitali di gioco da remoto, che, oltre ad essere spesso illegali, privano lo Stato delle preziose risorse economiche derivanti dal prelievo erariale applicato al gioco d'azzardo. Condivide, pertanto, la richiesta dell'onorevole D'Attis, al fine di comprendere quale risposta il Governo e la maggioranza intendono dare al settore del gioco, anche con lo scopo di dare maggiore concretezza alla lotta contro la ludopatia.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Attis 65.07.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto, si procederà ad esaminare le proposte emendative riferite al Titolo V del provvedimento in esame, recante «Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mandelli 106.39, Pella 106.20, Baratto 106.25, Comaroli 106.6 e Guidesi 106.7.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, illustra una ipotesi di riformulazione dell'emendamento Pella 106.19, nel senso di aggiungere al comma 3-*bis* il seguente periodo: «Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021» e conseguentemente di sopprimere il comma 3-*ter*. Avverte che, ove accettata tale riformulazione, i relatori revocano il precedente parere contrario e propongono di accantonare l'emendamento in vista di un parere favorevole sul medesimo, secondo le modalità di lavoro fin qui seguite.

Roberto PELLA (FI) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento 106.19 a sua prima firma.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Pella 106.19, riformulato nei termini proposti dai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pella 106.19, riformulato nei termini proposti dai relatori, si intende accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giannone 106.01.

Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04, ritiene che questa sia una proposta emendativa che vuole rendere giustizia al lavoro di tanti amministratori comunali. Si prevede l'istituzione di un fondo volto a garantire ai comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del sindaco e dei componenti della giunta comunale, che hanno dimostrato nella fase più acuta dell'emergenza un enorme senso civico. Auspica, pertanto, una rivalutazione dei relatori e del Governo dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04.

Paolo RUSSO (FI) ritiene che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04 sia necessaria per ristorare i sindaci e gli assessori dei piccoli comuni che nella fase più acuta dell'emergenza hanno svolto una preziosa funzione di supporto della popolazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sandra Savino 106.04.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 106.040 a sua prima firma, segnala che si tratta di una proposta di buon senso, che ha lo stesso intento dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 114.016, ossia quello di cercare di far ripartire gli investimenti negli enti territoriali. Ricorda che la misura proposta dall'articolo aggiuntivo in esame era stata già inserita e condivisa con il MoVimento 5 Stelle nella

legge di bilancio per il 2019. Chiede, pertanto, che i relatori ed il Governo rivedano il parere espresso sull'articolo aggiuntivo 106.040 a sua prima firma, come pure sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 114.016.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ritenere che il rilancio dell'economia derivi necessariamente da misure volte ad agevolare gli investimenti degli enti territoriali, ricorda che le iniziative in tal senso messe in atto dal Governo precedente hanno prodotto ottimi risultati, permettendo alle imprese di operare e creare posti di lavoro e allo Stato di aumentare i propri introiti in termini di IVA. Ritene che agevolare gli investimenti degli enti territoriali sia una priorità, anche considerato che, ad esempio, circa il 50 per cento degli edifici scolastici pubblici provinciali non rispettano le norme antisismiche. Concludendo, ritiene che il momento attuale di emergenza richiede che siano effettuati ingenti investimenti in opere pubbliche da parte degli enti territoriali, che sono, a suo avviso, i soggetti più idonei a metterli in atto, se adeguatamente supportati finanziariamente dallo Stato.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, revocando il precedente parere in senso contrario, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040. In proposito, pur dichiarandosi non convinto della modalità di copertura finanziaria proposta, condivide l'affermazione secondo cui le norme che agevolano gli investimenti degli enti territoriali producano ottimi risultati, in quanto tali soggetti hanno una capacità di spesa efficace a certe condizioni. Evidenzia, tuttavia, che la capacità degli enti territoriali di realizzare investimenti in opere pubbliche dipende principalmente dal momento in cui tali enti approvano i loro bilanci di previsione. In questo senso, auspica che tutte le forze politiche, compresa la Lega, vogliano condividere una battaglia spesso minoritaria volta ad affermare la necessità che gli enti territoriali approvino i loro bilanci di

previsione entro la fine dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunque non oltre il mese di gennaio. In questo senso si è mossa anche la proposta di riformulazione del precedente l'emendamento Pella 106.19. Al riguardo, auspica, altresì, che in occasione dell'esame del prossimo disegno di legge di bilancio vi sia un coerente atteggiamento da parte dei gruppi e del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040 si intende accantonato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), ricordando che nella sua esperienza di amministratore locale ha sempre fatto approvare i bilanci di previsione ben prima dell'inizio dell'anno di riferimento, ringrazia i relatori e il Governo per aver accolto la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040. Concorda con l'onorevole Marattin sul fatto che l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti territoriali entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono sia una condizione necessaria per la realizzazione degli investimenti.

Roberto PELLA (FI), nel condividere gli interventi degli onorevoli Marattin e Garavaglia e nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040, fa presente che affinché i bilanci di previsione degli enti territoriali siano approvati entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono è necessario che anche la legge di bilancio, nei suoi contenuti di interesse per i Comuni, sia disponibile ben prima del 31 dicembre. Fa presente, infatti, che questa è una condizione imprescindibile per gli enti territoriali di redigere bilanci di previsione reali, basati su poste verificate. In questo senso chiede un impegno dell'Esecutivo, al fine di una leale e rispettosa collaborazione tra i vari livelli di governo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nel ringraziare i relatori e il Governo per aver accolto la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040 e ricordando che gli enti territoriali governati dalla Lega approvano i propri bilanci di previsione entro l'anno precedente a quello a cui si riferiscono, ritiene necessario che lo Stato stanzi risorse adeguate – e quindi estremamente significative – per consentire gli investimenti degli enti territoriali soprattutto nell'adeguamento del patrimonio edilizio dedicato all'attività didattica.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), intervenendo con una notazione di carattere generale, auspica che l'ANCI riprenda una storica battaglia per l'autonomia impositiva dei comuni. Rileva infatti che i comuni, considerati singolarmente, raramente possono avere adeguata credibilità se gestiscono solo finanza derivata, per di più senza avere quella affidabilità nei pagamenti che, per esempio è risultato un fattore decisivo per la rapida ricostruzione del ponte di Genova.

Vanessa CATTOI (LEGA) ringrazia il relatore Marattin per essersi pronunciato a favore dell'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 106.040 e osserva che l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade e altri edifici pubblici risponde all'interesse generale.

Roberto PELLA (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 106.042, che consente ai comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la cui valutazione non è stata ancora notificata dalla Corte dei conti, di rimodulare il piano entro il 30 novembre del corrente anno. Evidenzia che si tratta di un emendamento che non comporta oneri e che, pur riguardando solo una parte dei comuni italiani, consente alle amministrazioni interessate di evitare gravi difficoltà. Chiede che la proposta emendativa sia accantonata, al fine

di svolgere un opportuno approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pella 106.042, Ziello 106.048 e Benigni 107.02.

Roberto PELLA (FI) segnala che l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03, che estende agli enti locali che applicano il metodo ordinario di calcolo le previsioni sul ripiano del disavanzo finanziario eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, recate dal decreto-legge n. 162 del 2019, consente di superare una difformità di disciplina tra agli enti che adottano il metodo ordinario e quelli che adottano il sistema semplificato. Ricorda come la questione sia oggetto di approfondimento nelle sedi competenti e come anche il Presidente Conte abbia manifestato il proprio interesse al riguardo. Osserva infine come la ripartenza dei territori potrebbe influire positivamente sulla ripartenza dell'intero Paese. Auspica pertanto che l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03 sia accantonato per un approfondimento insieme con altre proposte emendative riguardanti la finanza locale.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la tematica della contabilità degli enti locali, anche in relazione agli effetti causati dall'epidemia, costituisce un tema delicato che non può essere affrontato in modo episodico. Pertanto, il Governo è al lavoro per approntare un intervento organico nell'ambito del decreto-legge in preparazione relativo a semplificazioni e investimenti in cui inserire gli interventi che non sono ancora giunti a maturazione. Resta fermo che le proposte emendative che invece riguardano argomenti già maturi saranno già approvati in questa sede, purché non snaturino quel disegno complessivo e organico che sarà recato nel prossimo provvedimento.

Roberto PELLA (FI), prendendo atto di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, ritiene che dalle sue parole si

possa trarre la conclusione che vi sia un impegno ad inserire nel prossimo provvedimento le proposte emendative precedentemente illustrate.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, precisa come la sottosegretaria Castelli non abbia affermato che ogni proposta emendativa riferita alla contabilità degli enti locali oggetto dell'odierna discussione sarà inserita nel decreto-legge in corso di predisposizione. In particolare esprime la propria contrarietà, conformemente a quanto indicato dalla Corte costituzionale, per le proposte emendative volte a rinviare il ripiano del disavanzo degli enti locali oltre i 15 anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Tartaglione 107.03 e l'emendamento Lupi 109.35.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Barbuto 109.3, Gebhard 109.22 e Tripiedi 109.7 sono stati ritirati dai presentatori.

Andrea MANDELLI (FI) segnala che l'emendamento a sua prima firma 109.9 è volto a reintrodurre il divieto per i committenti di applicare decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate per il servizio di trasporto scolastico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mandelli 109.9 e gli identici emendamenti Pella 109.8 e Mandelli 109.23.

Roberto PELLA (FI), pur non chiedendo la ripetizione della votazione, avverte che aveva comunque richiesto la parola sulla sua proposta emendativa testé respinta. Evidenzia come la questione della possibilità di applicare decurtazioni del corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico sia stata oggetto di ripensamento, con il presente provvedimento, rispetto al divieto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto « Cura Italia ».

Ritiene però che entrambe le soluzioni presentino degli aspetti negativi: è vero infatti che i comuni si vedono ora sollevati dall'onere, posto a loro carico ai sensi della citato decreto-legge n. 18 del 2020, ma l'aver deciso, con il provvedimento in esame, di spostare totalmente l'onere per i servizi non effettuati a carico delle aziende di trasporto incaricate del servizio potrebbe comportare il fallimento di molte aziende e la conseguente impossibilità di trovare imprese disposte negli anni futuri a svolgere il servizio di trasporto scolastico.

Segnala quindi come l'emendamento a sua prima firma 109.8 proponeva una soluzione alternativa, nella quale si prevede la possibilità che gli enti locali e le aziende incaricate del servizio trovino un accordo di compromesso che potrebbe salvaguardare i bilanci degli enti locali e quelli delle imprese di trasporto.

Evidenziando come la materia sia già oggetto di approfondimento presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede che sia offerta una garanzia in ordine alla possibilità di trovare una soluzione alternativa.

La Commissione respinge l'emendamento Vietina 109.26.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Barbuto 109.4 e Fassina 109.25 sono stati ritirati dai presentatori.

Mauro D'ATTIS (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 109.20 per le motivazioni testé illustrate con riferimento all'emendamento Pella 109.8.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Gemmato 109.13, Rizzetto 109.14, D'Attis 109.20, Occhiuto 109.21 e De Toma 109.34, in ragione dell'importanza della questione, già evidenziata dall'onorevole Pella, e del rilevante numero di proposte emendative presentate da diversi gruppi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gemmato 109.13, Rizzetto

109.14, D'Attis 109.20, Occhiuto 109.21 e De Toma 109.34.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea che con l'emendamento a sua prima firma 109.1 si intende porre in evidenza una problematica che riguarda i centri diurni per anziani e le case di riposo. Rileva infatti come l'emergenza sanitaria abbia colpito in una duplice maniera tali enti essendo infatti chiusi tutti i centri diurni e essendo venuti a mancare i posti nelle case di riposo. Osserva che, essendo venute meno le rette dei degenti ed il contributo corrisposto dalle regioni agli enti che gestiscono gli anziani, questi stanno affrontando forti problemi di bilancio. Ritenendo necessario evidenziare questa problematica, che, soprattutto in Lombardia, riveste caratteri drammatici, sottolinea l'importanza dell'emendamento in discussione e, preso atto del parere contrario da parte dei relatori e del Governo, per non far bocciare quello che ritiene un emendamento sensibile, lo ritira.

Claudio BORGHI, *presidente*, auspica che la problematica sottesa all'emendamento Comaroli 109.1, testé ritirato dalla presentatrice, possa essere valutata dal Governo in un ordine del giorno in Assemblea.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede ai rappresentanti del Governo se possano motivare le ragioni del parere contrario all'emendamento Comaroli 110.1, del quale è cofirmatario, identico all'emendamento Pizzetti 110.3.

Il sottosegretario Antonio MISIANI ritiene che le identiche proposte emendative Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1 possano essere accantonate al fine di una loro ulteriore valutazione.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, concorda con il Viceministro Misiani.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle identiche proposte

emendative Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Saltamartini 110.03.

Vannia GAVA (LEGA) chiede le motivazioni tecniche poste alla base del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05, del quale è cofirmataria. Sottolinea che tale proposta emendativa favorisce l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio. Ritiene che il ricorso a tali organismi strumentali possa essere la modalità efficace per semplificare le procedure che le regioni debbono utilizzare per poter porre in essere azioni che altrimenti non riuscirebbero a fare. A suo avviso l'approvazione di tale proposta emendativa consentirebbe infatti alle regioni di utilizzare la propria liquidità e sottolinea che l'articolo aggiuntivo in discussione non produce costi a carico dello Stato.

Il sottosegretario Antonio MISIANI nel motivare le ragioni del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05, sottolinea che tale proposta emendativa potrebbe determinare problemi di contenzioso non specificando chiaramente cosa si intende per organismi strumentali fuori bilancio e derogando al principio della competenza finanziaria.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare il suo emendamento 111.2, rammenta che l'ordinamento prevede tre tipi di autonomia: quella delle regioni a statuto ordinario, quella delle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e l'autonomia garantita anche a livello internazionale delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rammenta altresì che le regioni a statuto speciale, che hanno una loro autonomia rafforzata, hanno anche l'onere di erogare i servizi primari in alcuni settori. In pro-

posito rammenta che il Ministro per gli affari regionali aveva dato la propria disponibilità a venire incontro alle esigenze di queste regioni che devono erogare dei servizi primari pur avendo subito una riduzione del gettito a causa dell'emergenza sanitaria. Sottolinea quindi che la proposta emendativa in esame ripropone delle richieste avanzate nel corso delle audizioni dai presidenti delle regioni, che hanno evidenziato come la dotazione di 1,5 miliardi di euro prevista dall'articolo 111 del presente decreto-legge a favore del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle provincie autonome non sia sufficiente, avvertendo che la dotazione minima indispensabile per evitare il venir meno dei servizi essenziali dovrebbe essere di almeno 5 miliardi di euro. Sottolinea inoltre come la proposta emendativa non abbia carattere localistico, essendo invece a favore di tutte le regioni italiane. Nel chiedere vivamente ai relatori e ai rappresentanti del Governo di rivedere il parere sulla proposta emendativa in discussione fa presente che, qualora non vi fosse la disponibilità a stanziare espressamente degli importi maggiori ma comunque gli stessi volessero riformularla, nel senso di prevedere che la dotazione di 1,5 miliardi di euro per il citato fondo rappresenti un acconto, il suo gruppo sarebbe disponibile ad accettare tale riformulazione.

Il sottosegretario Antonio MISIANI evidenzia che il presente decreto-legge compie due scelte fondamentali a favore delle regioni: istituisce un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro e prevede l'insediamento di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze per esaminare le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate delle regioni, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali. Ricorda che il Ministro Gualtieri ha espresso la chiara volontà dell'Esecutivo di garantire alle regioni le risorse necessarie e precisa che le motivazioni del parere

contrario alla proposta emendativa in esame derivano dalla mancanza di copertura e dal fatto che il tavolo tecnico non ha ancora concluso i propri lavori e che pertanto non è possibile stimare l'importo necessario da stanziare per il citato Fondo. Precisa inoltre che, qualora dai lavori del tavolo tecnico dovesse emergere effettivamente che il fabbisogno delle risorse per le regioni è maggiore di quello previsto nel presente decreto-legge, il Governo si è impegnato ad individuare e metter a disposizione tali risorse.

Vanessa CATTOI (LEGA) ritiene che proprio in virtù dell'esistenza di un tavolo tecnico sulla materia, prevedere che la dotazione di 1,5 miliardi di euro costituisca un acconto dimostrerebbe che sulla questione vi è un impegno concreto.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea di aver presentato l'articolo aggiuntivo 111.016 che riguarda la medesima questione affrontata dall'emendamento Vanessa Cattoi 111.2 e precisa che anche altri gruppi parlamentari hanno presentato proposte emendative analoghe. Fa presente che tutte le citate proposte emendative sono state sollecitate dalla Conferenza delle regioni e provincie autonome la quale dovrà esprimere il proprio parere sul presente decreto-legge e rileva che la stessa certamente valuterà se tali suggerimenti siano stati introdotti o meno nel testo del decreto-legge. Suggerisce pertanto di accantonare l'esame di tali proposte emendative che potrebbero eventualmente essere anche ripresentate in un futuro provvedimento.

Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che è in corso un confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e provincie autonome che ha l'obiettivo di arrivare ad un accordo politico nelle more della predisposizione di un eventuale provvedimento successivo. Ritiene che sulla questione si potrebbe accogliere un ordine del giorno in Assemblea e si dichiara disponibile, qualora anche i relatori lo fossero, ad un accantonamento della ma-

teria per una ulteriore valutazione, ma sottolinea che l'accordo all'esito del confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e province autonome potrebbe essere successivo al momento in cui la Commissione dovrà concludere l'esame del decreto-legge in discussione.

Vannia GAVA (LEGA), nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo, che ringrazia, ribadisce che il suo gruppo sarebbe anche disponibile ad accettare una riformulazione dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2 purché si discuta sulla questione sapendo che non vi è aprioristicamente sulla stessa una censura da parte della maggioranza e del Governo.

Il sottosegretario Antonio MISIANI evidenzia che una riformulazione che prevedesse che l'importo di 1,5 miliardi di euro costituisca un acconto non passerebbe il vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce la richiesta di accantonare le proposte emendative relative al Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome e sottolinea che, qualora non fosse raggiunto un accordo in sede di confronto tra Governo e Conferenza delle regioni e delle province autonome, tali proposte emendative potrebbero essere ritirate.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Vanessa Cattoi 111.2.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomo 111.6.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) si associa alla richiesta di accantonamento delle proposte emendative relative

all'istituzione del Fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pizzetti 111.03, Benigni 111.05, Garavaglia 111.016, così come gli identici articoli aggiuntivi Benigni 111.04, Giacometto 111.014 nonché l'articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02, devono ritenersi accantonati.

Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giacometto 111.011, ne illustra le finalità sottolineando l'importanza di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle regioni e delle province autonome che hanno registrato una notevole diminuzione del gettito a causa dell'emergenza sanitaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Giacometto 111.011, Benigni 112.015, 112.016 e 112.017.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) illustra, in qualità di cofirmataria, l'articolo aggiuntivo Benigni 112.018, volto a dare un concreto sostegno alla provincia di Bergamo così gravemente colpita dalla pandemia e chiede al Governo di potere riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Benigni 112.018 e 112.021.

Andrea MANDELLI (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 112.033, volto a prevedere l'istituzione di zone economiche speciali nelle province più colpite delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

Il sottosegretario Antonio MISIANI ricorda che l'articolo 112 del provvedimento in esame prevede un contributo straordinario destinato alle regioni e alle province maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria. Al riguardo segnala che si tratta di risorse che sono già state erogate ai de-

stinatari con provvedimento del Ministero dell'interno. Evidenza che sugli emendamenti presentati che prevedono ulteriori contributi per le ex zone rosse sarà fatta una valutazione specifica nel presupposto che vi sia una convergenza su determinate misure da parte dei gruppi di maggioranza ed opposizione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 112.033.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come la Commissione intenda proseguire nei suoi lavori e se verrà rispettato l'impegno temporale previsto per la presentazione degli emendamenti dei relatori e del Governo.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, con riferimento agli emendamenti dei relatori, riferisce che sono attualmente in corso le verifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione che si augura possa avvenire prima possibile, ma non comunque nella giornata odierna.

Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che l'emendamento del Governo che dovrebbe riprodurre il contenuto del decreto-legge n. 52 del 2020 in materia di trattamento di integrazione salariale è di imminente presentazione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea che al fine di garantire un lavoro ordinato da parte della Commissione sarebbe opportuno che l'emendamento del Governo fosse presentato entro le ore 19 della giornata odierna, auspicando che la presidenza possa prevedere un congruo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molinari 112.035 e Deidda 112.036.

Rebecca FRASSINI (LEGA) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima

firma 112.038, raccomandandone l'approvazione in quanto prevede risorse a favore della provincia di Bergamo al fine di far fronte ai rilevanti costi di cremazione sostenuti. Esprime apprezzamento per le parole pronunciate dal sottosegretario Misiani e ricorda che durante l'esame del decreto-legge « liquidità » è stato accolto in Assemblea un ordine del giorno di contenuto analogo. Chiede quindi al Governo un'ulteriore riflessione su tale delicata questione.

Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in questione dal momento che la sua formulazione è alquanto imprecisa rispetto ai beneficiari delle risorse che si vorrebbero stanziare. Più in generale, con il massimo rispetto per le enormi difficoltà che la città di Bergamo ha dovuto affrontare, non ritiene opportuno che siano previsti contributi specifici per le suddette finalità limitati a singoli ambiti territoriali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Frassini 112.038.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ubaldo Pagano 113.13 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Prestigiacomo 113.02, 113.05 e Pella 113.010.

Paolo RUSSO (FI) sottoscrive e illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo D'Attis 113.07, volto ad incrementare la capacità amministrativa in materia di investimenti e lavori pubblici dei comuni delle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi D'Attis 113.07, Prestigiacomo 113.03, 113.04 e Parolo 113.014.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pizzetti

114.01 e Garavaglia 114.016 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi De Menech 114.015, Vanessa Cattoi 114.017 e Occhiuto 114.04 nonché l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 116.03.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Braga 116.05 e De Maria 116.06 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Molinari 116.022.

Ylenja LUCASELLI (FDI), poiché intende illustrare nel dettaglio i successivi articoli aggiuntivi, chiede alla presidenza di poterli esaminare nella seduta già prevista nella giornata di domani.

Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma che a breve sarà formalizzato l'emendamento del Governo che dovrebbe riprodurre il contenuto del decreto-legge n. 52 del 2020 in materia di trattamento di integrazione salariale.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede alla presidenza chiarimenti circa la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Andrea MANDELLI (FI) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione per la giornata di domani e se si hanno notizie circa la presenza del Ministro Gualtieri in Commissione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla presidenza quando intende fissare il termine per la presentazione dei subemen-

damenti all'emendamento del Governo di imminente presentazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) auspica che, data la complessità della materia, la presidenza vorrà prevedere un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti al fine di consentire a tutti i deputati gli opportuni approfondimenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento del Governo sarà inviato tempestivamente a tutti i componenti della Commissione non appena verrà formalizzato. Avverte altresì che la presidenza procederà al previsto vaglio di ammissibilità fissando un congruo termine per la presentazione dei subemendamenti. Con riferimento al prosieguo dei lavori avverte che l'audizione del Ministro Gualtieri potrebbe aver luogo nella tarda mattinata di domani, presumibilmente per le ore 12, e che nella seduta antimeridiana di domani la Commissione, terminato l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo V, recante disposizioni in materia di enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali, proseguirà con l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo VIII, recante misure di settore. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 392 di lunedì 22 giugno 2020, a pagina 63, prima colonna, riga ventisettesima, le parole: « Meloni 48.43 e 48.33 » sono sostituite dalle seguenti: « esprime parere contrario sugli emendamenti Meloni 48.43 e 48.33 ».

## ALLEGATO 1

**DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

7781



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO X

Roma, 22 GIU, 2020

Prot. n. 97348/2020  
Entrata prot. n. 95978/2020  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del

All'Ufficio legislativo Economia  
Sede  
p.c.  
All'Ufficio coordinamento legislativo  
Sede  
All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

**OGGETTO:** A.C. 2547 – DL 28/2020 Misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Relazione tecnica di passaggio.

È stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata al passaggio del provvedimento in oggetto alla Camera dei Deputati, pervenuta dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**A.C. 2547 (già A.S. 1786)**

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19”**

**RELAZIONE TECNICA**

Con il provvedimento in esame si propongono in sede di conversione, al testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante modifiche urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, le modifiche di seguito illustrate.

Trattasi di misure che consentono di differire l'efficacia della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, inseriscono norme di coordinamento ed integrazione delle disposizioni contenute all'articolo 83 del D.L. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e intervengono in tema di detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti per condanne per i reati gravissimi di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. ovvero sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis c.p.p. dirimendo questioni interpretative nell'applicazione della disciplina degli istituti interessati, inserendo la previsione di interlocuzioni e scambi informativi da effettuare in tempi stabiliti tra l'autorità procedente e i procuratori distrettuali o con il procuratore nazionale antimafia.

Poiché, con l'articolato in esame, il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29, in materia di concessione di misure alternative alla detenzione intramuraria o sostitutive della misura cautelare della custodia carceraria, confluisce nella presente conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali D.L. 30 aprile 2020, n. 28, si è ritenuto necessario, procedere alla contestuale abrogazione del decreto-legge n. 29 del 2020 (**articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione**), i cui contenuti sono stati trasfusi, con modificazioni, negli articoli dal 2 al 2-quater del presente provvedimento, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti in virtù della vigenza del predetto D.L. 29/2020.

Il presente provvedimento è composto da 3 Capi e da vari articoli integrati in sede di conversione del testo del decreto-legge n. 28 del 2020, che vengono di seguito esaminati.

**Capo I – Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile.**

**Articolo 1**

**(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)**



Con il **comma 1) dell'articolo** in esame, si interviene sul differimento dell'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, apportando modifiche all'articolo 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7 recante " Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni", a sua volta intervenuto con modifiche alla previgente disciplina (decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216) prorogando i termini di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni.

La proroga proposta, come indicato in premessa, si colloca nell'ambito dei numerosi interventi legislativi resisi necessari dal sorgere e dal perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia COVID 19, che sta interessando l'intero territorio nazionale, e che ha determinato la sospensione delle attività giudiziarie e delle collegate attività organizzative funzionali a consentire la piena applicazione della riforma delle intercettazioni. Con la disposizione in esame si prevede di prorogare i termini già modificati dall'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2020, n. 7, in particolare di spostare dal 30 aprile 2020 al 31 agosto 2020, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, nonché di posticipare al 1° settembre 2020, il termine originariamente previsto al 1° maggio 2020.

Inoltre, con la stessa finalità di armonizzazione dei tempi della disciplina in materia di intercettazioni con l'articolo 1, comma 2 si modifica il comma 8 del sopra richiamato articolo 2, stabilendo di prorogare l'applicazione delle disposizioni in esame ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 anziché al 30 aprile 2020, fatta eccezione del comma 6 del citato articolo, in modo da non precludere agli uffici giudiziari la possibilità di applicare le modalità telematiche semplificate, fissate con il decreto del Ministro della giustizia, di deposito degli atti e provvedimenti relativi alle intercettazioni, anche prima del termine del 31 agosto 2020, al fine di favorire proprio nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il ricorso a tali strumenti tecnologici.

*Si segnala che, il presente articolo, che si occupa di intervenire su un apparato normativo che necessita di coordinamento ed armonizzazione dovuti all'eccezionalità della situazione provocata dall'attuale emergenza sanitaria, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerente con l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, nell'ambito della più ampia sospensione dell'attività giudiziaria e proroga dei termini processuali. Pertanto, si segnala che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

#### **Articolo 1-bis**

##### ***(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)***

L'articolo in esame definisce le modalità di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per finalità di sicurezza penitenziaria e per tutte le funzioni di polizia svolte dal Corpo ai sensi dall'articolo 5 della legge 15/1990. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto, nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi.

*Si rappresenta che l'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di una misura organizzativa tesa a implementare la sicurezza penitenziaria mediante l'utilizzo dei cosiddetti "droni". La spesa per tali apparecchi volanti è già stata programmata e finanziata dall'amministrazione nell'ambito delle risorse destinate agli investimenti in attrezzature e impianti, utili a consentire lo svolgimento in maniera efficiente dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria.*



**Articolo 2****(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)**

L'articolo 2 del presente provvedimento e gli articoli aggiuntivi introdotti in sede di conversione al decreto-legge 28/2020 apportano le necessarie modifiche a talune disposizioni dell'ordinamento penitenziario, in tema di concessione e revoca di misure alternative alla custodia in carcere sia come misura cautelare che come misura definitiva nonché per il differimento di esecuzione della pena riguardo ai detenuti soggetti a condanne per i reati gravissimi o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento ed alla necessità di intervento specifico per assicurare l'acquisizione di ogni elemento utile a definire il profilo di pericolosità sociale attuale del condannato, per poter operare in concreto il bilanciamento richiesto dalla disposizione normativa tra le esigenze di tutela della salute e quelle di sicurezza della collettività, nell'attuale contesto emergenziale sanitario nazionale.

Innanzitutto, analizzando l'attuale testo dell'articolo 2, si possono enucleare alcune importanti modifiche. *In primis al comma 1, lettera a) numeri 1) e 2) dell'articolo* in esame si inserisce l'integrazione dell'art. 30 bis O.P. per individuare quale sia l'autorità giudiziaria che procede nel caso di soggetto non ancora condannato in via definitiva.

*La disposizione in esame è di natura prettamente procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

Il secondo intervento sul *comma 1, lettera a) numeri 1) e 2) e sulla lettera b) dell'articolo* in esame, mira al condivisibile obiettivo di omologare l'individuazione del procuratore distrettuale competente ad esprimere il parere per la rivalutazione delle misure di differimento della pena o di applicazione della detenzione domiciliare a quella prevista nel D.L. 28/2020 per l'espressione del parere su permessi e detenzione domiciliare.

Si osserva, infatti, che l'espressione corretta per individuare il procuratore distrettuale competente è «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna» e non «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna». Questo perché la sentenza in esecuzione (ossia quella di condanna definitiva) non necessariamente è quella emessa dal tribunale, che potrebbe essere stata riformata in appello. Il riferimento, quindi, va fatto al «distretto» in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna (dal tribunale o dalla corte d'appello). *La modifica normativa in esame ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo teso a rendere più chiara ed agevole la lettura della norma.*

L'ulteriore intervento riguarda poi la sostituzione *dell'ultimo periodo della lettera b) del primo comma del presente articolo*, prevede che non si possa provvedere al rinvio della esecuzione della pena con concessione della detenzione domiciliare, prima del decorso dei termini fissati per ricevere i pareri previsti, ad eccezione di esigenze di motivata eccezionale urgenza.

*Si tratta di una modifica che ha natura lessicale e serve a precisare il contenuto della norma. Per il suo carattere ordinamentale la proposta non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.*

Inoltre, intervenendo *ancora sul medesimo ultimo periodo del comma 1, lettera b) dell'articolo* in esame, si realizza il necessario adeguamento normativo di ogni casistica prevista dall'articolo 47-ter, stabilendo che, come già previsto nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo in esame, la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare possa avvenire anche nel caso in cui venga meno il presupposto inserito nel comma 1-ter della medesima disposizione (cioè la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare o la sua proroga), attualmente non contemplato. *Si segnala che, stante la natura ordinamentale e precettiva, che mira a riequilibrare le fattispecie previste nell'art. 47-ter O.P., offrendo al giudice il compito di valutarle in maniera più equa, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate di carattere istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



**Articolo 2-bis**  
**(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)**

Come si è detto, l'intervento in sede di conversione del D.L. 28/2020 ha previsto l'introduzione di una serie di nuovi articoli. Con quello in esame nonché *con gli articoli 2-ter e 2-quater* si è trasferito il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29, con la finalità di realizzare un unico corpo normativo rispetto alla materia trattata proprio in virtù della omogeneità delle norme oggetto delle modificazioni.

Innanzitutto, la disposizione "de qua" ribadisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio della detenzione domiciliare di cui al predetto articolo 47-ter della legge 354/1975, ancorando la permanenza o meno della fruizione della misura alternativa esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona nei cui confronti è stata concessa. Si tratta, in sostanza di valutare e ponderare la concessione e permanenza del beneficio de quo anche ai condannati ed agli internati per delitti di particolare gravità (quali quelli previsti dagli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa) nonché ai condannati ed agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. A tale fine, pertanto, *ai commi dall'1 al 3* è stabilita una puntuale procedura con continuo monitoraggio sia delle condizioni di salute dell'interessato che della situazione di accoglienza delle strutture penitenziarie e/o reparti di medicina protetta. Pertanto, il magistrato o il tribunale di sorveglianza che hanno adottato il provvedimento di concessione devono costantemente sottoporre la decisione presa ad una periodica rivalutazione, considerando la permanenza delle ragioni che hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena i soggetti per i quali sussiste una condanna ai sensi degli articoli sopra indicati nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Per tali motivazioni vengono dettate precise regole e termini procedurali: i giudici della magistratura di sorveglianza competenti devono acquisire il parere del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata sentenza di condanna del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e valutare la permanenza dei predetti motivi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 entro il termine di quindici giorni dall'adozione del medesimo. Successivamente, la loro valutazione sulla sussistenza delle motivazioni di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio è richiesta con cadenza mensile. La stessa però può anche essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti nella disponibilità delle competenti articolazioni, adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato e previo parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della giunta regionale.

*Il comma 4 all'articolo 2-bis*, in deroga al termine ordinatorio di 60 giorni previsto dall'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fissa un termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti per la decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso di revoca, da parte del magistrato di sorveglianza, del provvedimento adottato in via provvisoria, ai sensi degli artt. 684 c.p.p. o 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a seguito della rivalutazione dei presupposti connessi all'emergenza sanitaria. Il mancato rispetto del termine è sanzionato con la cessazione di efficacia del provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza. *Si tratta di un intervento normativo che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto si preoccupa di garantire il tempestivo ed effettivo svolgersi di un contraddittorio sulle misure*



*interinali adottate dal magistrato di sorveglianza, nella sede e con le modalità previste in via ordinaria per il procedimento di sorveglianza, ai sensi degli artt. art. 666 e 678 c.p.p. Pertanto, agli adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Il provvedimento con cui è revocata la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo (**comma 3**).

**Il comma 5** prevede, infine, che le disposizioni del presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

*La disposizione in esame ha natura precettiva e procedurale ed è diretta ad assicurare una verifica puntuale del persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica poste alla base della concessione di benefici di espiazione alternativa della detenzione intramuraria. La straordinarietà ed eccezionalità della situazione pandemica impongono di operare un costante monitoraggio ed una fattiva valutazione della rilevanza di tutti gli elementi necessari a giustificare l'impossibilità della continuazione del regime carcerario, atteso che la mancata prevedibilità dell'evolversi delle condizioni emergenziali non consentono alcun espletamento di giudizi prognostici neanche in relazione allo stato di salute dei detenuti interessati dalla presente norma. Si assicura, ad ogni modo, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale che vengono già consuetudinariamente espletati dagli organi a ciò preposti e che potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

#### **Articolo 2-ter**

**(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)**

Il presente articolo prevede che i presupposti per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare siano considerati anche per valutare la permanenza o meno della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria. Pertanto, la norma in esame dispone che il pubblico ministero, verificati la permanenza dei requisiti entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della predetta misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, chiedendo al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere nell'ipotesi che continuino a sussistere le originarie esigenze cautelari di applicazione della misura restrittiva intramuraria e nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Anche in relazione alla presente disposizione è stabilito, però, che il giudice operi, a sua volta, una propria valutazione sulla permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché sulla disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato, dove lo stesso possa essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere compatibilmente con le sue condizioni di salute, subordinando la decisione alla luce di atti o a seguito dell'acquisizione degli esiti di accertamenti d'ufficio disposti senza formalità ovvero di perizie condotte nelle forme previste dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, i cui esiti devono essere acquisiti nei quindici giorni successivi.

Anche per tale norma deve essere ribadito che le sue disposizioni si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

*Anche tale disposizione, che stabilisce che si debba procedere alla verifica dell'attualità delle condizioni di salute dell'imputato che hanno determinato l'impossibilità della custodia cautelare in carcere con le modalità già previste dal vigente codice di procedura penale, non ha effetti negativi*



*per la finanza pubblica, potendo le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente.*

#### **Articolo 2-quater**

#### **(Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni)**

La disposizione in esame interviene in modo specifico in tema di colloqui a distanza con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, compresi anche i minorenni, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dalla normativa citata (**comma 1**). Tale articolo è dettato dalla necessità di fronteggiare il rischio di contagio causato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ripristinando sino al 31 maggio 2020 la modalità di colloquio a distanza, già prevista dall'art 83 comma 16 del D.L. 2020 n.18 con durata limitata al 2 marzo 2020. **Il comma 2** del presente articolo dispone, inoltre, che il direttore dell'istituto penitenziario o di quello minorile, previo parere dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione e sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, stabiliscano a quanti colloqui in presenza possano essere ammessi i detenuti, gli internati e gli imputati, rimanendo comunque fermo il loro diritto ad almeno un colloquio mensile in presenza dei familiari o altra persona che ne vanti il diritto. *Si segnala che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, per i collegamenti a distanza già ampiamente sperimentati, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia - UdV 1.1 amministrazione penitenziaria - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

#### **Articolo 2-quinquies**

#### **(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)**

Il presente articolo è stato introdotto col fine di consentire, alla luce anche della contingenza del periodo di emergenza epidemiologica in cui i contatti interpersonali sono stati di molto ridotti, una maggiore frequenza nella corrispondenza telefonica delle persone detenute con i propri familiari più stretti, fatta eccezione per i detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis della legge 345/1975. Per tale motivazione sono previste delle eccezioni alle regole generali stabilite all'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che viene in parte modificato e, per il comma 3 cessa di avere efficacia. *Le modifiche introdotte sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere fronteggiate con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



**Articolo 2-sexies**  
**(Disposizioni in materia di garanti dei detenuti)**

L'introduzione del presente articolo modifica l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserendo all'articolo 2 della disposizione dell'O.P. i commi 2-quater.1, 2-quater.2 e 2-quater.3.

Tali norme prevedono che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in quanto Organismo di monitoraggio indipendente (NPM), acceda senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-bis, incontri i detenuti e gli internati e svolga con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo e a videoregistrazione. Sono invece consentiti colloqui riservati con i Garanti regionali e locali, svolgendo colloqui visivi esclusivamente videoregistrati nel primo caso e esclusivamente con visita accompagnata agli istituti nel secondo caso.

*Le disposizioni in esame sono di natura prettamente procedurale e non coinvolgono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato potendo essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria - CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", sull'apposito capitolo 1753 "Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti" che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.*

**Articolo 3**  
**(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)**

Gli interventi sull'articolo 3 del presente provvedimento prevedono modifiche ad alcune disposizioni di altri provvedimenti, soprattutto relative a provvedimenti già approvati ed entrati in vigore nel corso del periodo di emergenza epidemiologica e sanitaria, allo scopo di migliorarne, ampliarne o restringerne la portata applicativa.

**Il comma 1, lettera a) n. 1)**, apporta delle modifiche al comma 3 dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, includendo fra i procedimenti indifferibili e urgenti, quindi non rinviabili, tutti quei procedimenti inerenti le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile attraverso la sostituzione delle parole "cause relative ad alimenti".

Si tratta di un intervento normativo che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la *finanza pubblica, in quanto si preoccupa di tutelare i diritti dei minori non solo in riferimento alle problematiche relative ad alimenti o obbligazioni alimentare derivanti dai rapporti familiari, ma sin riferimento ad una tutela più ampia dei diritti dei minori.*

*Pertanto, agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini rimane confermata per **il n. 2) dello stesso comma, stessa lettera del presente articolo**, riguardo ai procedimenti penali nei quali i termini di custodia cautelare vengono a scadere nel periodo di sospensione sopra previsto o nei sei mesi successivi, secondo quanto disposto dall'articolo 304, comma 6 c.p.p. al fine di non pregiudicare la condizione privativa dello *status libertatis* di ciascun individuo. Tale termine, pertanto, continua il suo naturale decorso senza sospensioni o interruzioni.

*Anche in tale caso agli adempimenti di natura tecnico-operativa non sospesi potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Inoltre, come ulteriore modifica interessante sempre l'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, riguarda l'inserimento al **presente articolo, comma 1, dopo la**



*lettera b), della lettera b-bis con la quale si sostituiscono al comma 6, primo periodo della disposizione sopra citata, le parole «il 31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020», al fine di consentire una più rapida ripresa della completa attività giurisdizionale. Si tratta di una modifica necessaria per allineare i termini della c.d. fase 2 alle altre disposizioni di legge. La modifica di natura precettivo-ordinamentale non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.*

*C'è, poi, un intervento di chiarimento terminologico che al comma 1, lettera c) del presente provvedimento interviene modificando il comma 7 lettera f) dell'art. 83 del citato D.L. 18/2020.*

*Si tratta di un intervento lessicale in cui si specifica che il luogo da cui si collegano i magistrati gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge e che deve essere ubicato all'interno dell'ufficio giudiziario. La natura terminologica della proposta la rende neutrale dal punto di vista finanziario.*

*Al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite, inoltre, la lettera c-bis) e la lettera c-ter). Per quanto concerne la lettera c-bis), in essa si prevede la sostituzione del comma 7-bis, stabilendo che dopo la data del 31 maggio 2020 è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal Tribunale dei Minori per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo l'adozione obbligatoria di protocolli di sicurezza anti contagio e le misure di distanziamento sociale, salvaguardando quanto già disposto con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020 per gli incontri genitori figli in spazi neutri ovvero alla presenza di un operatore sociale con collegamenti audio video da remoto fino al 31 maggio 2020. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente nei casi in cui in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019.*

*Si rappresenta che l'intervento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di modifica di natura ordinamentale volta ad assicurare la continuità degli incontri fra genitori e figli in spazi neutri ovvero alla presenza di un operatore sociale.*

*Con la lettera c-ter), invece, è prevista l'aggiunta del comma 11.1 sempre all'art. 83 del D.L. 18/2020, con il quale si dispone che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.*

*La modifica ha effetti di neutralità per la finanza pubblica, in quanto deve che già attualmente il deposito telematico degli atti magistrato costituisce il canale preponderante di deposito, con mere eccezioni marginali.*

*Sempre in tema di modifiche al suddetto articolo 83 del D.L. 18/2020, al comma 1, dopo la lettera h) è introdotta la lettera h-bis con la quale dopo l'ultimo periodo del comma 20-bis si stabilisce che il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, di cui l'ufficiale giudiziario può estrarre le copie analogiche necessarie ad eseguire la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.*

*La modifica ha natura ordinamentale per snellire procedure burocratiche e favorire il meccanismo della consegna degli atti all'ufficiale giudiziario per i successivi adempimenti notificatori. Pertanto, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.*

*Ulteriori modifiche di adeguamento/aggiornamento di disposizioni normative interessano, con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 3 del presente provvedimento, l'art. 88 delle disp. att. del cp.c., al quale viene aggiunto, successivamente al comma 1, un altro comma relativo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Secondo tale disposizione, se il verbale di udienza o conciliazione è redatto con strumenti informatici occorrerà apposita dichiarazione del giudice che i soggetti che hanno sottoscritto (parti, cancelliere e difensori) sono stati edotti del contenuto degli accordi, avendo tale dichiarazione valore di titolo esecutivo o di conciliazione sottoscritta in udienza.*

*La disposizione di nuova introduzione ha effetti di neutralità per la finanza pubblica, in quanto deve che già attualmente gli adempimenti con modalità telematiche degli atti da parte del*



*magistrato costituisce il canale preponderante per espletare parecchie incombenze, con mere eccezioni marginali.*

Con l'introduzione, invece, del successivo **comma 1-ter all'art. 3**, si prevede di modificare l'art. 16, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale.

*Trattasi di adempimenti che permettono un'accelerazione dei procedimenti davanti al CNF e che non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.*

In ultimo, con l'introduzione del **comma 1-quater** alla disposizione in esame, è prevista una modifica all'articolo 3, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, stabilendo - con l'inserimento del comma 6-ter - che nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.

*L'intervento normativo in esame di natura procedurale non è in grado di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **Articolo 3-bis**

**(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)**

L'articolo in esame è introdotto con la finalità di apportare modifiche all'articolo 2 del D.lgs. 119/1993 con l'aggiunta del comma 3-bis. Nella specie, si prevede che le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3 del citato decreto (coniuge, figli, unioni civili, filiazione) possono avanzare istanze motivate alla Commissione centrale prevista dall'articolo 10 del D.L. 8/1991, al fine di impedire che tale provvedimento di revoca produca i suoi effetti nei loro confronti.

Dopo una analisi istruttoria, la Commissione centrale accoglie l'istanza, qualora il provvedimento di revoca possa esporre il coniuge, l'unito civile e i figli vengano a rischi per l'incolumità personale (comma 3-ter dell'articolo 2 del D.lgs. 119/1993). La disposizione del nuovo comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità e a tutti coloro nei cui confronti siano stati adottati medesimi provvedimenti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 (comma 3-quater dell'articolo 2 del D.lgs. 119/1993)

*La modifica di natura precettivo-ordinamentale non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, volta a tutelare tutti i soggetti legati al destinatario del provvedimento di revoca del cambiamento delle generalità da eventuali effetti negativi in termini di pericolosità per la propria incolumità.*

#### **Articolo 4**

**(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)**

Gli interventi sull'articolo in esame riguardano modifiche ai commi 1 e 2 del testo originario.

Innanzitutto, la prima modifica **al comma 1** prevede l'abrogazione, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, l'obbligo di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi. *Trattasi di una disposizione di natura ordinamentale dalla quale, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*



La seconda modifica al comma 1 del presente riguarda, invece, una norma prettamente ordinamentale *di natura procedurale e incidente unicamente sul processo amministrativo, peraltro dettata dall'attuale fase emergenziale, che non comporta alcun onere per la finanza pubblica.* Analogamente, la modifica **al comma 2** dell'articolo in questione introduce una norma di carattere esclusivamente procedimentale; *la stessa non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### **Articolo 5**

##### ***(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)***

La disposizione in esame riguarda una doppia modifica all'articolo 85 del D.L. 18/2020: innanzitutto, con la prima, relativa **al comma 1, lettera a)** del presente articolo, si sostituiscono le parole "31 luglio 2020" con "31 agosto 2020" e si inserisce la lettera a-bis) con la quale si modifica il comma 4, primo periodo; pertanto, le parole "1° luglio 2020", vengono sostituite con quelle "1° settembre 2020".

*Con riferimento alla lettere a) ed a-bis, si osserva che trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La seconda modifica al sopracitato articolo 85 riguarda, invece, l'inserimento del **comma 1-bis** all'articolo 5 del provvedimento in esame, con il quale si attribuisce all'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5 del D.lgs. 50 del 2016 la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, aumentando le competenze di tale ufficio anche relativamente alla funzione di controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis del DPCM 5/2015. L'intervento in esame è teso a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico sempre in continua crescita e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

*La disposizione presenta carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche.*

#### **Capo II – Misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

#### **Articolo 6**

##### ***(Sistema di allerta Covid-19)***

Le disposizioni recanti misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, sono, in parte *di natura ordinamentale, e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in parte, prevedono la realizzazione della piattaforma di contact tracing da parte del Commissario, che utilizzerà a tal fine le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020.*

#### **Capo III – Disposizioni finanziarie e finali**



**Articolo 7**  
**(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo in esame prevede che dal provvedimento in esame, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 7-bis**  
**(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)**

L'introduzione dell'articolo 7-bis stabilisce che tra i servizi inseriti nei contratti di fornitura di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 vengano forniti gratuitamente sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto, disattivabili solo su richiesta del consumatore titolare del contratto. Deve essere assicurata dagli operatori del settore adeguata pubblicità al fine di permettere al consumatore di effettuare una scelta consapevole. Si prevede l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel caso di violazioni di tali obblighi.

*L'introduzione dell'articolo è finalizzata a contenere i rischi del web e per valutare l'attività online dei più piccoli e non è in grado di determinare oneri a carico della finanza pubblica, essendo demandato agli operatori del settore l'obbligo di prevedere tali applicativi e relativi costi.*

**Articolo 8**  
**(Entrata in vigore)**

La disposizione disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, coincidente con il giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Funziario Generale dello Stato

12/2 GIU. 2020



ALLEGATO 2

**DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

ID: 38753

MEF - RGS - Prot. 98438 del 23/06/2020 - U



Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE


Prot. N.  
Rif. Prot. Entrata N.  
Allegati: 1  
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 2537 – Conversione in legge del decreto legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, nel testo contenente le modifiche apportate dal Senato, predisposta dal competente Ministero della salute.

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0097562/2020

AC 2537

### Relazione tecnica di passaggio

La realizzazione di un'indagine di sieroprevalenza della popolazione, inerente l'infezione da virus SARS-CoV-2, su un campione casuale di popolazione, individuato da ISTAT e stratificato per età, genere, area di residenza e settore di attività economica, di numerosità di 150.000 persone, richiede un investimento infrastrutturale, tramite la predisposizione di una piattaforma informatica che supporti l'intero processo d'indagine: dal caricamento dei nominativi campionati, l'associazione con il recapito telefonico mobile, la raccolta dell'adesione e delle informazioni personali utili all'indagine, la registrazione dell'appuntamento per il prelievo, le informazioni sull'effettuazione del prelievo, le informazioni sull'esito dell'analisi di laboratori, nonché prevedere funzioni di export dei dati per ISTAT per condurre l'analisi e elaborazioni previste.

È demandata alla piattaforma anche la funzione di assicurare adeguati strumenti di monitoraggio sull'andamento dell'indagine.

Lo sviluppo della piattaforma è realizzato mediante un importante accrescimento dell'Asset informatico a disposizione del Ministero della salute, di cui ci si potrà avvalere anche per eventuali ulteriori indagini del tipo di quella che sarà inizialmente condotta su un campione di 150.000 persone.

Si procede, quindi, ad incrementare strutturalmente l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo - lotto 2 - di cui all'«Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale», stipulato dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero medesimo - ID SIGEF 1974.

Sono previste utenze nominative e profilate per le diverse funzioni a cui gli utenti coinvolti nell'esecuzione dell'indagine (*call center*, unità di prelievo, laboratori, coordinatori regionali e nazionali) possono accedere.

Pertanto, si procede a:

1. effettuare un investimento, per implementare l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute;
2. istituire una piattaforma dedicata a gestire le diverse fasi dell'indagine di sieroprevalenza che preveda le seguenti macro funzioni:
  - o - Caricamento massivo del campione trasmesso da ISTAT



Prot: RGS 0097562/2020

- - Arricchimento campione con numeri di telefono mobili
  - - Assegnazione campioni ai centri di coordinamento regionali
  - - Compilazione questionario e aggiornamento dati campione
  - - Gestione dati appuntamento
  - - Inserimento dati prelievo
  - - Inserimento risultati analisi
  - - Trasmissione esiti a ISTAT
  - - Dashboard di monitoraggio avanzamento rilevazione
3. implementare le politiche di autenticazione e autorizzazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'indagine che sono stimati in circa 1.500
4. assicurare adeguata assistenza agli utenti.

Le attività di cui ai precedenti punti da 1 a 4, che, come detto, implicano un'implementazione dell'infrastruttura, comportano spese in conto capitale; si riportano di seguito gli oneri finanziari stimati (cfr. tabella).

Agli oneri in questione si provvede, per l'anno 2020, mediante il fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Attività	Servizio	Quantità	Tipologia	Costo Unit.	Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici specifiche	Supporto tecnico Specialistico	20	Tariffa mix	€ 275,50	€ 5.510,00	€ 6.722,20
Attività di supporto ai test di interoperabilità con gli enti	Supporto tecnico Specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65



Prot: RGS 0097562/2020

esterni						
Realizzazione di una applicazione web per la gestione della raccolta dati finalizzata allo studio di sieroprevalenza.	Sviluppo SW	450	FP	€ 150,82	€ 67.869,00	€ 82.800,18
Realizzazione Datamart per interrogazione dati aggregati	Sviluppo SW	100	FP	€ 150,82	€ 15.082,00	€ 18.400,04
Attività di conduzione applicativa (1 anno)	Conduzione Applicativa	60	Tariffa mix	€ 233,50	€ 14.010,00	€ 17.092,20
Attività di Manutenzione correttiva	Manutenzione Correttiva	0	Canone	€ 150,82	€ 0,00	€ 0,00
Licenze IBM e Microfocus per utenze NSIS		1500		€ 48,93	€ 73.395,00	€ 89.541,9
<b>TOTALE</b>					<b>€ 179.998,50</b>	<b>€ 219.598,17</b>

Per quanto concerne l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana (CRI), cui è demandato il primo contatto con l'unità statistica, si rappresenta che, a tal fine, viene organizzato un servizio di *call center* con personale adeguatamente formato, che ha il compito di contattare i soggetti individuati per l'adesione allo studio e per la somministrazione di un questionario, nonché per prendere il relativo appuntamento per il prelievo.

Per quanto concerne i prelievi, premesso che tutte le regioni e le province autonome hanno aderito all'indagine, condividendone scopi e metodologie, si rappresenta che molte



Prot: RGS 0097562/2020

regioni, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine (tipologia di test, numerosità campionaria, ecc.), hanno deciso di avvalersi del supporto della CRI, nella misura risultante dalla tabella di seguito riportata. Le restanti effettuano tale attività, in maniera autonoma, con le risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando i propri centri.

Gli addetti ai prelievi presso i punti gestiti dalla CRI sono dipendenti/volontari della stessa; nelle regioni, i prelievi sono effettuati da personale ordinariamente in servizio presso i centri di prelievo regionali individuati.

REGIONE	MODALITÀ DI EROGAZIONE
Marche	Croce Rossa Italiana
Sicilia	Croce Rossa Italiana
Valle d'Aosta	Croce Rossa Italiana
Liguria	Croce Rossa Italiana
Lazio	Croce Rossa Italiana
Calabria	Croce Rossa Italiana
Basilicata	Croce Rossa Italiana
Campania	Croce Rossa Italiana
Sardegna	Croce Rossa Italiana
Veneto	Croce Rossa Italiana
Puglia	Croce Rossa Italiana
Toscana	Croce Rossa Italiana
Pa Bolzano	Croce Rossa Italiana
Umbria	Croce Rossa Italiana
Trento	CRI su tutti i comuni tranne Trento, Pergine Valsugana, Riva del Garda ove utilizzano laboratori regionali
Friuli Venezia Giulia	Propri centri e supporto CRI per aspetti logistici (trasporto dei campioni dalle unità di prelievo al laboratorio di analisi) e prestazioni di personale sanitario (prelievi ematici)
Piemonte	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Emilia-romagna	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Molise	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Lombardia	Propri centri e supporto per prelievi domiciliari
Abruzzo	Propri centri e supporto CRI: 1) per trasporto dei kit diagnostici dai laboratori; 2) supporto all'effettuazione dei prelievi ai pazienti con la propria autoemoteca; 3) trasporto dei prelievi dal punto di prelievo al laboratorio territorialmente competente; 4) trasporto dei campioni presso la biobanca individuata a livello centrale

La CRI provvede anche alla raccolta, alla registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole.

La CRI si occupa, altresì, del trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla cd. banca biologica nazionale.

Il supporto logistico organizzativo della CRI è valorizzato nella tabella che segue.



Prot: RGS 0097562/2020

Raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole	€ 150.000
Servizio con camper o presso sede CRI o ASL	€ 625.000
Servizio con auto che si reca a domicilio	€ 375.000
Attività di chiamata - identificazione, somministrazione questionario, appuntamento - raccolta e trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla banca biologica centrale dei campioni	€ 280.000
VARIE - sanificazione, DPI, carburante, mezzi, operatori tecnici di supporto	€ €270.000
TOTALE	€1.700.000

Alla copertura degli oneri in questione si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.

Gli eventuali ulteriori costi per le attività dei punti di prelievo e per il refertaggio a cura dei laboratori di analisi, sono coperti dalle regioni e dalle province autonome con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nello specifico, l'analisi e il refertaggio dei campioni di sangue sono effettuati dai 48 laboratori pubblici, referenti regionali per l'indagine, con il personale ordinariamente in servizio presso gli stessi.

La comunicazione dei risultati nei confronti di ISTAT e Ministero della salute avviene per il tramite della piattaforma informatica, cui è dato accesso ai laboratori, che sono all'uopo debitamente profilati. La comunicazione in questione non comporta oneri, atteso che può avvenire in maniera automatica attraverso il caricamento nella piattaforma informatica di un file estratto dal sistema centrale dell'operatore selezionato dal Commissario straordinario per la fornitura dei dispositivi (cfr. *infra*) o, in alternativa, attraverso il caricamento manuale di un file esiti dal sistema *Architect* di ciascun laboratorio alla piattaforma informatica.

Al termine della fase di prelievo, i campioni residui aliquotati saranno conservati centralmente presso una banca biologica nazionale per un periodo di cinque anni, per un eventuale riutilizzo in chiave prospettica.



Prot: RGS 0097562/2020

A tal fine, si autorizza la spesa complessiva di 200.000 euro per l'acquisto di 8 congelatori di ultima generazione (basso consumo, basso dispendio termico, bassa rumorosità, *Back up* in emergenza con azoto liquido) - 80 °C completi di arredo interno con capienza non inferiore a 65.000 aliquote per congelatore da alloggiare, previ adeguamenti strutturali all'interno o in edificio vicino ad una banca biologica preesistente, inclusi sistemi di allarme e telemonitoraggio. Il costo dell'adeguamento strutturale è stimato in 250.000 euro, inclusi i sistemi di monitoraggio e di allarme remoto.

Il costo di conservazione dei campioni aggiuntivo al costo dei frigoriferi 0.1 euro anno per aliquota (45.000 euro anno per 5 anni), è pari a 225.000 euro, per la manutenzione e i costi di energia e *back up* in emergenza con azoto liquido.

Il costo del materiale per la preparazione aliquote e stoccaggio (plastiche, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.) è stimato in 25.000 euro.

Conservazione dei campioni 0,1 euro per aliquota per anno	€ 225.000
Materiale per stoccaggio (plastiche, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.)	€ 25.000
8 congelatori di ultima generazione	€ 200.000
Costi di ristrutturazione per alloggiamento del materiale e servizio di telemonitoraggio	€ 250.000
TOTALE	€ 700.000

Alla copertura degli oneri in questione si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si specifica che graverà sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario anche l'onere dei 45000 euro annui per la conservazione dei campioni per 5 anni (cfr. *supra*). Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario.

Per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, si stima un costo unitario di 10 euro. Considerando che le analisi andranno effettuate su un campione di 150.000 individui, l'onere complessivo da sostenere è valutato pari a 1.500.000 euro. Il compito di acquistare i materiali indicati è affidato al Commissario straordinario



Prot: RGS 0097562/2020

per l'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con il disposto dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche, definite dal Comitato Tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020.

Alla copertura degli oneri in questione si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Infine, per ciascuno dei contratti di lavoro autonomo che ISTAT è autorizzato a stipulare, in numero massimo di 10, per la durata di 6 mesi, con decorrenza presunta dal mese di maggio 2020, e con eventuale possibilità di proroga, si stima un onere annuo da determinarsi in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari nonché della qualificazione professionale richiesta, pari ad un massimo di euro 77.000. Tale somma include ritenute fiscali e previdenziali ed è da considerarsi al netto di Iva se dovuta. Per l'attuazione del comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 199.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Con riferimento all'articolo 1-bis, si specifica che, nella considerazione del crescente impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio nella corrente fase epidemica, che prevede in ogni caso un incremento della diagnostica molecolare, delle attività di studio sulla genomica virale e il sostegno della rete militare di diagnostica e di sorveglianza per le malattie diffuse emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET), risulta necessario poter disporre di ulteriore qualificato personale che possa garantire gli aspetti qualitativi e quantitativi di tali attività.

La novella all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (che aveva autorizzato l'assunzione di 6 unità di biologi a tempo determinato), consente, pertanto, di incrementare l'autorizzazione all'assunzione, a tempo determinato, di ulteriori n. 9 unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, per incarichi annuali non rinnovabili. Con la modifica al comma 1 del citato articolo 8, vengono sostituite le parole



Prot: RGS 0097562/2020

“sei unità” con quelle di “quindici unità” nella considerazione della somma delle prime sei unità più le 9 unità come nuova esigenza incrementale (6+9 = 15 unità). Conseguentemente, viene rimodulato il comma 4 del citato articolo 8 per le parti relative alla quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria.

La quantificazione degli oneri, relativamente alla nuova esigenza incrementale di 9 unità, per ciascuna annualità [2020 e 2021], considera il conferimento degli incarichi nel prossimo mese di settembre.

2020			2021		
N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1
9	4	38.496,66 €	9	8	38.496,66 €
<b>Totale</b> 115.489,98 €			<b>Totale</b> 230.979,96 €		

Il costo complessivo per il biennio 2020 - 2021 per i nove incarichi individuali aggiuntivi a tempo determinato, fino a un massimo di un anno non rinnovabili, a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, conferibili ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è pari a euro 346.470. Alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati, si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni** del bilancio del Ministero della Difesa<sup>1</sup> (cap. 1153 p.g. 1), in particolare per:

- l'anno 2020 (€ 115.490 per i mesi da settembre a dicembre): riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153 p.g. 1);
- l'anno 2021, (€ 230.980 per mesi da gennaio ad agosto): riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153 p.g. 1).

Tenuto conto di quanto sopra, il comma 4 dell'articolo 8 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è, pertanto, rimodulato aggiungendo alla quantificazione degli oneri delle 6 unità (euro 115.490 per

<sup>1</sup> Si tratta del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'art. 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare.



Prot: RGS 0097562/2020

ciascuno degli anni 2020 e 2021) quella delle 9 unità integrative (come da specchio sopra riportato, con arrotondamento), ovvero euro 115.490 per l'anno 2020 e euro 230.980 per l'anno 2021. Il totale degli oneri è quindi rimodulato in euro 230.980 (€115.490 + €115.490) per l'anno 2020 e in euro 346.470 (€115.490 + €230.980) per l'anno 2021. Viene, altresì, rimodulata la parte della copertura finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

23 GIU. 2020

Il Relatore Generale allo Stato

